



COMUNE DI VALFLORIANA
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2018

Art. 39 Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15

NORME DI ATTUAZIONE

STATO DI RAFFRONTO

PROGETTO REDATTO DA:

Arch. ANDREA MINIUCCHI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
— —
Dott. Arch. ANDREA MINIUCCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 919

Arch. ALESSANDRO GIOVANNINI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
— —
Dott. Arch. ALESSANDRO GIOVANNINI
ISCRIZIONE ALBO N° 938

PRIMA ADOZIONE delibera del Commissario ad Acta n.01 di data 13.11.2018
ADOZIONE DEFINITIVA delibera del Commissario ad Acta n.2 di data 21.03.2019
APPROVAZIONE PAT delibera della G.P. n. __ di data __. __. ____
PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. Bollettino Ufficiale delle Regione T.A.A. n. __ di data __. __. ____

LEGENDA NORME DI RAFFRONTO:

Testo stralciato in I° adozione

Testo introdotto in I° adozione

Testo stralciato in II° Adezione

Testo introdotto in II° Adozione

Testo introdotto in II° Adozione a seguito della nota PAT prot. n. S013/2019/305151 di data 14 maggio 2019

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
TITOLO I.....	10
Capitolo I	10
Disposizioni generali	10
Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale	10
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.	10
Art. 3 Efficacia delle norme.....	12
Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia.	12
Art. 5 Indici urbanistici-edilizi e definizioni.....	12
<u>Cestruzione:</u>	12
<u>Destinazione d'uso:</u>	13
<u>Edificio o fabbricato:</u>	13
<u>Corpo di fabbrica:</u>	13
<u>Fronte:</u>	13
<u>Lotto:</u>	13
<u>Piano di spicciato:</u>	13
<u>Sedime:</u>	14
<u>Volume tecnico:</u>	14
<u>S.t. - Superficie territoriale:</u>	14
<u>S.f. - Superficie fondiaria:</u>	14
<u>S.c. - Superficie coperta:</u>	14
<u>S.p. - Superficie permeabile:</u>	14
<u>It - Indice di fabbricabilità territoriale:</u>	14
<u>If - Indice di fabbricabilità fondiaria:</u>	15
<u>Re - Rapporto di copertura:</u>	15
<u>H - Altezza dell'edificio e dei corpi di fabbrica:</u>	15
<u>Ve - Volume edilizio ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici:</u>	15
<u>Volume esistente [m³]:</u>	15
<u>Vi - Volume entro terra o interrato [m³]:</u>	15
<u>Vft - Volume fuori terra [m³]:</u>	15
<u>Manufatti accessori:</u>	15
Art. 6 Definizione delle categorie d'intervento.....	16
Capitolo II	19
Disposizioni provinciali in materia di distanze	19

Art. 7 Disciplina delle distanze del PRG <i>Disposizioni generali</i>	19
Art. 8 Criteri di misurazione delle distanze	20
Art. 9 Distanza tra edifici da applicare negli insediamenti storici A e A1, nelle aree edificate saturo B1, nelle aree residenziali di completamento B2, B3 B4 e B5	21
Art. 10 Distanza tra edifici da applicare nelle aree destinate ad insediamenti per attività produttive D2 e per le aree G1 e G2	22
Art. 11 Distanza tra edifici da applicare in altre aree	22
Art. 12 Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico	22
Art. 13 Distanze da applicare tra manufatti accessori	23
Art. 14 Distanze da applicare per interventi di demolizione con ricostruzione	23
Art. 15 Distanze degli edifici dai confini	24
TITOLO II.....	25
Attuazione del P.R.G.....	25
Art. 16 Attuazione del P.R.G.....	25
Art. 17 Piani attuativi	25
Art. 18 Aree, edifici e manufatti esistenti nelle aree soggette ad espropriazione.....	26
Art. 19 Elenco dei Piani urbanistici di attuazione previsti nel PRG	27
19.1 <u>Piano di Recupero di iniziativa privata</u> Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.01 BARCATTÀ	27
19.2 <u>Piano di Recupero di iniziativa privata</u> Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.02 MONTALBIANO	27
19.3 <u>Piano Attuativo a Fini Generali di iniziativa pubblica</u> - PAG.03 SICINA	28
19.5 <u>Piano di Recupero di iniziativa Pubblica</u> — PR. Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.05 VILLAGGIO C.R.I.	29
19.6 <u>Piano di Lottizzazione</u> — PL.06 AREA A VALLE DELLA S.P. 71 Fersina — Avisio	30
19.7 <u>Piano di Recupero di iniziativa Pubblica</u> — PR. Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.07 PALU'	30
19.8 <u>Piano di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica o misto pubblico privata</u> - RU.08 AREA RICREATIVA E PER SOSTA CAMPER IN LOC. RIO DELLE SEGHE	31
Art. 20 Intervento edilizio diretto	32
Art. 20bis <u>Vincoli di in edificabilità</u>	32
Art. 21 Opere di urbanizzazione	32
Art. 22 <u>Dotazione minima di parcheggi</u> Dotazione di parcheggi di pertinenza	34
Art. 23 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.....	35

TITOLO III.....	36
Pianificazione urbanistica del settore commerciale.....	36
Art. 24 Contenuti	36
a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;	36
b) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita;	36
c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.	36
Art. 25 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali e definizioni.....	37
a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq;	38
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie da oltre 100 mq fino a 400 mq;	38
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita;	38
d) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a 1500mq;	38
e) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre 1500 mq a 3000 mq;	38
f) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a 3000 mq.	38
Art. 26 Zone compatibili con gli insediamenti Localizzazione delle strutture commerciali	38
a) nelle zone del "centro urbano" (A - Insediamenti storici, A1 – Insediamenti storici isolati, B – Zone residenziali) inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.	39
b) nelle zone produttive del settore secondario D2 nelle quali è prevista l'attività di commercio all'ingrosso e di conseguenza, anche al dettaglio limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'articolo 13, comma 5 del regolamento di esecuzione della legge n°4/2000 (Vedi articolo Aree produttive del settore secondario);	39
c) nelle zone E destinate ad attività agro-silvo-pastorali, per la vendita diretta, esclusiva o prevalente, dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 ;	39

<i>b)</i>	nelle zone ricettive G disciplinate agli artt. 54 e 55 delle presenti norme;.....	39
<i>c)</i>	nelle zone F1 per attrezzature pubbliche di livello locale di cui all'art.65;	40
	Art. 27 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario Zone incompatibili con gli insediamenti commerciali	40
	Art. 27.1 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	41
	Art. 27.2 Attività commerciali all'ingrosso	41
	Art. 27.3 Spazi di parcheggio.....	41
	Art. 27.4 Altre disposizioni	42
	Art.27.5 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	43
	Art. 27.6 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima	43
	Art. 27.7 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.	43
	Art. 27.8 Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici dimessi da riqualificare esistenti e in aree da bonificare.	43
	Art. 27.9 Valutazione di impatto ambientale.....	44
	TITOLO IV	45
	Disciplina delle singole zone.	45
	Capitolo I	45
	Definizioni e prescrizioni generali.	45
	Art. 28 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona.	45
	Capitolo II	48
	Disposizione edilizie per le Zone A - Insediamenti storici.	48
	Art. 29 – Generalità.	48
	Art. 30 – Unità minima di intervento.....	49
	Art. 31– Definizione delle categorie d'intervento.....	50
	Art. 32– Manutenzione ordinaria.....	50
	Art. 33 – Manutenzione straordinaria.....	51
	Art. 34 – Restauro.	52
	Art. 35 – Risanamento conservativo.....	53
	Art. 36 – Ristrutturazione edilizia.....	55
	Art. 37 – Demolizione.	56
	Art. 38 – Demolizione-Ricostruzione.....	57
	Art. 39– Sopraelevazioni e ampliamenti	57
	Art. 40 – Destinazioni d'uso.	60

Art. 41 – Manufatti storici minori	60
<u>Art. 42 – Ruderi</u>	61
<u>Art. 43 – Rovine. Omissis</u>	61
Art. 44 Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”	61
Art. 45 A1 - Insediamenti storici isolati.....	62
Capitolo III	64
Areæ ad uso prevalentemente residenziale	64
Art. 46 Generalità	64
Art. 47 Interventi di recupero dei sottotetti	64
Art. 48 Nuovi annessi non residenziali nei centri abitati: ricovero attrezzi e legnaie e tettoie.	65
Art. 49 Zona B1 Aree residenziali sature	66
Art. 50 Zona B2, B3, B4 Aree residenziali di completamento.....	67
<u>Zona 67</u>	
<u>Lotto minimo.....</u>	<u>67</u>
<u>Indice di fab. Fondiaria (If).....</u>	<u>67</u>
<u>Indice di utilizzazione fondiaria.....</u>	<u>67</u>
<u>(Uf) 67</u>	
<u>[mq/mq].....</u>	<u>67</u>
<u>Altezza massima (H)</u>	<u>67</u>
<u>Altezza dell’edificio o del corpo di fabbrica (Hp) [n.piani]</u>	<u>67</u>
<u>Altezza dell’edificio o del corpo di fabbrica (m)</u>	<u>67</u>
<u>Altezza del fronte.....</u>	<u>67</u>
<u>[m] 67</u>	
<u>Tipologia</u>	<u>67</u>
<u>Manto di copertura</u>	<u>67</u>
<u>B2 67</u>	
<u>600 mq.....</u>	<u>67</u>
<u>0,45 mq/mq</u>	<u>67</u>
<u>1,5 mc/mq</u>	<u>67</u>
<u>3 piani</u>	<u>67</u>
<u>9,50 ml</u>	<u>67</u>
<u>9,50 m</u>	<u>67</u>
<u>9,00 m</u>	<u>67</u>

<u>mono e/o bifamiliari</u>	67
<u>tegole marsigliesi.....</u>	67
<u>B3 67</u>	
<u>600 mq.....</u>	67
<u>0,45 mq/mq</u>	67
<u>1,5 mc/mq</u>	67
<u>3 piani</u>	67
<u>8,50 ml</u>	67
<u>8,50 m</u>	67
<u>8,00 m</u>	67
<u>a blocco.....</u>	67
<u>tegole marsigliesi.....</u>	67
<u>B4 67</u>	
<u>600 mq.....</u>	67
<u>0,45 mq/mq</u>	67
<u>1,5 mc/mq</u>	67
<u>3 piani</u>	67
<u>9,00 ml</u>	67
<u>9,00 m</u>	67
<u>8,50 m</u>	67
<u>a blocco.....</u>	67
<u>tegole marsigliesi.....</u>	67
Art. 50 bis - Zona B5 Aree residenziali di ristrutturazione	68
Art. 51– Aree a concessione convenzionata.....	68
Art. 51bis Verde privato	70
Capitolo IV	71
Are destinate prevalentemente ad attività economica	71
Art. 52 Generalità	71
Art. 53 Aree D2 Produttive del settore secondario di interesse locale.....	71
<u>9. All'interno dell'area vincolata dal Piano di Lottizzazione – PL.06 AREA A VALLE DELLA S.P. 71 Fersina – Aviso al fine di salvaguardare il quadro paesaggistico del versante vallivo, non sono ammesse le attività di cui al comma 2 lett. h) e i).</u>	<u>74</u>
Art. 54 Zone G1 Aree per attrezzature turistico alberghiere	74
Art. 55 Zone G2 Aree per attività extralberghiere.....	74

Capitolo V	76
Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali.....	76
Art. 56 Generalità	76
Art. 57 E2 Aree agricole secondarie	79
Art. 58 E3 Aree agricole di rilevanza locale	81
Art. 58bis E4 Aree agricole del PUP	82
Art. 59 E5 Aree a bosco	83
Art. 60 Omissis	84
Art. 61 E6 Aree a pascolo.....	84
Art. 62 E7 Aree ad elevata integrità.....	85
Art. 63 E8 Aree per aziende agricole	85
Capitolo VI.....	88
Area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale.....	88
Art. 65 Generalità	88
Art. 65 F1 Aree per attrezzature civili ed amministrative	88
Art. 66 F2 Zone a verde pubblico	89
Art. 66bis F3 Verde attrezzato	90
Art. 67 F3 F4 Parcheggi pubblici	91
Capitolo VII	92
Zone per infrastrutture e servizi.....	92
Art. 68 Generalità	92
Art. 69 F4 F5 Aree Cimiteriali	92
Art. 70 F5 F6 Aree per impianti di depurazione	92
Art. 71 F6 F7 Aree per impianti e attrezzature tecnologiche	93
Art. 72 F7 F8 Discariche inerti	93
Art. 73 F8 F9 Zone destinate alla viabilità.....	93
Art. 74 Percorsi pedonali e ciclopedinali.....	96
Art. 75 Area per sosta camper-Omissis	97
Art. 76 Impianti per la radiofrequenza.....	97
TITOLO V	98
Area di rispetto, tutela e protezione.....	98
Art. 77 Aree di tutela ambientale (AMB)	98
Art. 78 Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) Zone speciali di conservazione (ZSC).....	98

Art. 79 Aree di protezione fluviale – Ambito fluviale di interesse ecologico del PGUAP	99
Art. 80 Aree di protezione dei laghi.....	101
Art. 81 Riserve naturali provinciali e Riserve locali	101
Art. 82 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale)	102
Art. 83 Foreste demaniali	102
Art. 84 Aree di recupero ambientale	102
Art. 85 Aree di interesse archeologico	103
Art. 86 Beni Ambientali del PUP	104
Art. 87 Elementi geologici e geomorfologici del PUP	105
Art. 88 Fasce di rispetto dei depuratori	105
Art. 89 Fasce di rispetto cimiteriali.....	106
Art. 90 Fasce di rispetto stradali	106
Art. 90bis Siti bonificati di ex discarica RSU	107
Art. 91 Protezione dei pozzi e sorgenti selezionate	107
Art. 92 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico.....	108
Art. 93 Difesa delle aree agro-silvo-pastorali e improduttive	108
Art. 94 Ambienti di alta montagna.....	109
Art. 95 Difesa dei corsi d'acqua.....	110
TITOLO VI	112
Norme Generali e Speciali	112
Art. 96 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi, tutela del suolo, tutela dell'acqua, inquinamento acustico.....	112
Art. 97 Ambientazione degli interventi edilizi negli insediamenti storici.	113
Art. 98 Ambientazione degli interventi edilizi esterni al centro storico.	117
Art. 99 Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici.	117
Art. 100 Elementi di arredo urbano.	118
Art. 101 Progetti di riqualificazione urbana.	120
Art. 102 Indirizzi per il corretto inserimento ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo.....	121
TITOLO VII	123
Norme Finali e Transitorie	123
Art. 103 Deroga.....	123
Art. 104 Edificazioni in corso di realizzazione	123
Art. 105 Norme finali.....	123

ALLEGATI.....	124
Tabella 1	124
<u>Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto.....</u>	124
Tabella 2/A.....	125
<u>Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno dei centri urbani.....</u>	125
Tabella 2/B.....	125
<u>Larghezza delle fasce di rispetto stradali esterne ai centri abitati</u>	125
Tabella 3	126
<u>Dimensioni delle piattaforme stradali.....</u>	126
Tabella 4	127
<u>Minimi spazi di parcheggio per le attività commerciali.....</u>	127
Tabella 5	128
<u>Detegione di standard minimi per parcheggi al servizio delle singole costruzioni..</u>	128
Tabella 6	129
<u>Nuovi annessi non residenziali nei centri abitati: ricovero attrezzi e legnaie</u>	129
SCHEMA TIPOLOGICO.....	129

TITOLO I

Capitolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale

1. Il presente strumento urbanistico costituisce il P.R.G. del Comune di Valfloriana elaborato ai sensi della **LP 4 agosto 2015, n.15 L.P 4 marzo 2008, n.1**.
2. Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dall'intero territorio comunale, sul quale si applicano le previsioni contenute negli elaborati del P.R.G. elencati al successivo art. 2 – Elementi costitutivi del P.R.G.

Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi il presente Piano Regolatore Generale i seguenti elaborati di Progetto:

- Relazione generale
- Norme tecniche di attuazione
- Elaborati grafici relativi al Sistema insediativo infrastrutturale

Elaborati in scala 1: 5.000

TAV.01: CASATTA - BARCATTÀ - VILLAGGIO - DORA' - PALU' -
PRADEL

TAV.02: CASANOVA – VALLE – MONTALBIANO – PISTAGNA –
SICINA

TAV.03: MONTE FRATONI

TAV.04: COSTA CANTON

TAV.05: VAL CADINO

TAV.06: MONTE BRUSTOLON

TAV.07: LAGORAI

Elaborati in scala 1: 2.000

TAV.08: ISCHIAZZA – PRADEL - PALU'

TAV.09: CASATTA - BARCATTÀ - VILLAGGIO - DORA'

TAV.10: CASANOVA – VALLE

TAV.11: MONTALBIANO – PISTAGNA - SICINA

- **Elaborati grafici relativi al Sistema ambientale**

Elaborati in scala 1: 5.000

TAV.01: CASATTA - BARCATTÀ - VILLAGGIO - DORA' - PALU' - PRADEL
TAV.02: CASANOVA - VALLE - MONTALBIANO - PISTAGNA - SICINA
TAV.03: MONTE FRATONI
TAV.04: COSTA CANTON
TAV.05: VAL CADINO
TAV.06: MONTE BRUSTOLON
TAV.07: LAGORAI

- **Pianificazione dei centri storici**

Elaborati in scala 1: 1.000

TAV.01: CASATTA- POZZA
TAV.02: BARCATTÀ - DORA'
TAV.03: PALU' - PRADEL
TAV.04: CASANOVA - VALLE
TAV.05: MONTALBIANO PISTAGNA
TAV.06: SICINA

- P1 - Unità minime d'intervento;
P2 - Definizione degli interventi sugli edifici;
P3 - Disciplina d'uso delle aree e degli edifici destinati ad attrezzature pubbliche.

- Schede edifici e manufatti dei centri storici di:

BARCATTÀ	n. 35 edifici	n. 2 manufatti
CASANOVA	n. 13 edifici	n. 0 manufatti
CASATTA	n. 72 edifici	n. 8 manufatti
DORA'	n. 61 edifici	n. 4 manufatti
MONTALBIANO	n. 52 edifici	n. 2 manufatti
PALU'	n. 10 edifici	n. 1 manufatti
PISTAGNA	n. 06 edifici	n. 0 manufatti
POZZA	n. 07 edifici	n. 1 manufatti
PRADEL	n. 07 edifici	n. 0 manufatti
SICINA	n. 46 edifici	n. 1 manufatti
VALLE	n. 50 edifici	n. 1 manufatti

Per un totale di n. 359 edifici n. 20 manufatti

Art. 3 Efficacia delle norme

1. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti Norme di Attuazione hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti.
2. Per le aree rappresentate in tavole a scale diverse fa testo, nel caso di eventuali divergenze, la tavola in scala di maggior dettaglio.

Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivante ed è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di concessione o alla presentazione di denuncia inizio attività, ai sensi della legislazione vigente, e nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.
3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti di caso in caso. L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.

Art. 5 Indici urbanistici-edilizi e definizioni

1. **Ai fini dell'applicazione delle norme del P.R.G. si assumono le definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni definiti della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 e specificati all'art. 3 del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.**

~~In riferimento all'Allegato 1 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 nelle norme di attuazione si utilizzano le seguenti definizioni:~~

Costruzione:

~~E' qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento~~

Commento: Si stralciano le definizioni previste dal PRG rimandando alle disposizioni contenute nella LP 15/2015 e nel Regolamento provinciale.

~~fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.~~

Destinazione d'uso:

~~E' il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:~~

- ~~1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee;~~
- ~~2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.).~~

Edificio o fabbricato:

~~E' qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni;~~

Corpo di fabbrica:

~~Con tale termine si definiscono le parti, una o più dello stesso edificio, che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali.~~

Fronte:

~~E' la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate.~~

Lotto:

~~E' la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.~~

Piano di spiccate:

~~È l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato.~~

~~In relazione alle quote della strada e all'andamento delle reti fognarie è consentito, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ed esplicito parere favorevole della Commissione Edilizia, che il piano di spiccate~~

venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato. Qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione planimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;

Sedime:

E' l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni.

Volume tecnico:

E' il volume strettamente necessario a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (ad esempio: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda) e a consentirne l'accesso.

S.t. - Superficie territoriale:

E' la superficie perimetrata sulle planimetrie di P.R.G., nella quale il P.R.G. si attua mediante Piano Attuativo. La superficie territoriale è un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

S.f. - Superficie fondiaria:

E' la superficie reale dell'area, compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato;

S.c. - Superficie coperta:

E' la superficie corrispondente al sedime dell'edificio comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze.

S.p. - Superficie permeabile:

E' la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscono tale permeabilità

It - Indice di fabbricabilità territoriale:

E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale e si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un Piano Attuativo.

If - Indice di fabbricabilità fondiaria:

~~E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria e si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.~~

Rc - Rapporto di copertura:

~~E' il rapporto espresso in percentuale Sc/Sf , ovvero fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf), fatta eccezione per le aree soggette a Piano Attuativo, dove è il rapporto Sc/St , ovvero fra la superficie coperta (Sc) e la superficie territoriale (St).~~

H - Altezza dell'edificio e dei corpi di fabbrica:

~~E' la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spicciato e l'estradossa dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani intarsiati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falda, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inseriva totalmente;~~

Ve - Volume edilizio ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici:

~~E' il volume massimo, espresso in metri cubi, dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spicciato qualora questo sia ricavato a livello inferiore. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume.~~

Volume esistente [m^3]:

~~Il volume degli edifici esistenti è quello calcolato secondo le modalità previste dalla definizione di Ve - Volume edilizio.~~

Vi - Volume entro terra o interrato [m^3]:

~~E' il volume situato al di sotto del livello naturale del terreno o del piano di spicciato, se questo è ricavato a quota inferiore.~~

Vft - Volume fuori terra [m^3]:

~~E' il volume emergente dal piano di spicciato.~~

Manufatti accessori:

~~Per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dal PRG. Questi manufatti non costituiscono cubatura urbanistica e devono essere costruiti nel rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni come specificato agli artt. 13 e 15 comma 5 delle N.T.A. e non possono essere adibiti ad altra funzioni.~~

Art. 6 Definizione delle categorie d'intervento

1. **Le categorie di intervento previste dal PRG sono quelle definite dall'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, con le specificazioni contenute al TITOLO III -Capo IX “Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia” del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.**
2. **Sul patrimonio edilizio esistente risultano ammesse le categorie di cui al comma 1, fatte salve le seguenti specificazioni:**
 - a) ai fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso , si applicano le categorie di intervento previste dalle schede di rilevazione. Le opere ammesse per ciascuna categoria d'intervento sono descritte al TITOLO IV - Capitolo II “Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale”.
 - b) sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso sono ammessi gli interventi di cui all'art .77 comma 1 lett. e) punto 2, della LP 15/2015 salvo diversa indicazione della scheda di rilevazione.
 - c) sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, gli ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) sono ammessi qualora previsti della scheda di rilevazione degli edifici. Nell'ambito degli interventi si ristrutturazione edilizia [R3] sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20% nel rispetto del volume urbanistico esistente.
 - d) nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere, gli ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) e gli interventi di nuova costruzione di cui all'art.77 comma 1 lett. g) punto 1, sono ammessi qualora previsti dalle presenti norme. Sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20% nel rispetto del volume urbanistico esistente.
 - e) ~~nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere sparso, la soprelevazione di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 2 della LP 15/2015, finalizzata a rendere abitabili i sottotetti degli edifici esistenti, è annoverata tra gli interventi di ristrutturazione anche nel caso in cui produca un incremento della SUN esistente maggiore del 20%.~~
3. **Sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 77 comma 1 lett. h) della LP 4 agosto 2015, n.15, sono ammessi qualora previsti dalle singole norme di zona e vincolati a progetti convenzionati o alla redazione di specifici piani attuativi.**
4. **Le categorie di intervento previste dal P.R.G. per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelle definite dall'art. 99 della L.P. 04.03.2008, n.1 e sono così definite.**

Commento: Si aggiorna il testo delle NTA alle disposizioni della LP 15/2015.
La disciplina provinciale contenuta nell'art. 77 della LP 15/2015, viene pertanto argomentata e specificata affinché si non generino dubbi interpretativi in fase di applicazione delle norme di piano.

- a. interventi di manutenzione ordinaria M1, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b. interventi di manutenzione straordinaria M2, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c. interventi di restauro R1: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazioni dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d. interventi di risanamento conservativo R2: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
- e. interventi di ristrutturazione edilizia R3: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- f. interventi di sostituzione edilizia R4: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;
- g. interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime e con volumetria diversi dai precedenti
- h. interventi di demolizione e interventi rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria - M1 - sono ammessi per tutti gli edifici, al fine di consentire il mantenimento in efficienza;

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria - M2 - sono ammessi per tutti gli edifici eccetto per quelli per i quali è previsto il restauro R1.
4. Gli interventi di restauro - R1 - sono individuati per edifici aventi particolare interesse storico-artistico per qualità formali, o in quanto rappresentativi di tipologie corrispondenti a funzioni pubbliche, o essenziali per definire un particolare contesto ambientale quali le piazze e le vie principali.
5. Gli interventi di risanamento conservativo - R2 - sono individuati per edifici di notevole interesse storico-ambientale, rappresentativi di una tipologia ricorrente e facenti parte di un insieme omogeneo, urbano o rurale.
6. Gli interventi di ristrutturazione edilizia - R3 - sono previsti per edifici storici che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici e delle finiture originarie, in quanto molto manomessi da successivi interventi, o molto compromessi staticamente.
7. Gli interventi di sostituzione edilizia - R4 - sono riservati ad edifici recenti e non, che non si integrano col tessuto circostante e che non hanno alcun elemento di interesse ambientale sia per quanto riguarda il volume, gli elementi architettonici e le finiture. Per questi è ammessa tutta la successione delle categorie d'intervento, fino alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistente.
8. Gli interventi di demolizione con ricostruzione - R5 - sono riservati ad edifici di caratteristiche simili al punto precedente e comprende gli interventi rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti ed alla ricostruzione su sede o con volumetria diversi dai precedenti esistenti, con l'avvertenza che l'eventuale ricostruzione si inserisca più adeguatamente nel contesto storico. Anche alcuni ampliamenti e superfetazioni sono compresi dal P.R.G. in questa categoria.
9. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione - R6 - sono riservati ad edifici recenti e non, che non si integrano col tessuto circostante e che non hanno alcun elemento di interesse ambientale sia per quanto riguarda il volume, gli elementi architettonici e le finiture.

Capitolo II

Disposizioni provinciali in materia di distanze

Art. 7 Disciplina delle distanze del PRG-Disposizioni generali

1. Il presente articolo in ottemperanza alle disposizioni contenute nell' art.105 comma 4 lett. e) del "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 8-61/2017 assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G, la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 e 1858 di data 26 agosto 2011 in riferimento:
2. Il presente Capitolo II, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 secondo quanto previsto dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, detta, per le diverse zone territoriali omogenee del PRG, la disciplina in materia di:
 - a. distanze minime tra edifici;
 - b. distanze minime degli edifici dai confini;
 - c. distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici.
3. Per quanto riguarda le distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici si rimanda integralmente alle disposizioni contenute agli articoli 9, 10, 11, e 12 dell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 ed ai relativi schemi esemplificativi.
4. Alle zone omogenee individuate dal d.m. n. 1444/1968 corrispondono le seguenti destinazioni d'uso urbanistiche previste dalle Norme di attuazione del Piano regolatore generale:

D.M- 1444/68 Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

P.R.G. Zona A – Insediamenti storici e Zone A1 – Insediamenti storici isolati , Titolo IV – Capitolo II

D.M- 1444/68 zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Commento: In materia di distanze si rimanda alle vigenti disposizioni provinciali.

P.R.G.	Zona B1 – Aree residenziali sature Art. 49
	Zona B2, B3, B4 – Aree residenziali di completamento Art. 50
	Zona B5 – Aree residenziali di ristrutturazione Art. 50bis
	Verde privato
D.M- 1444/68	zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
P.R.G.	Aree a concessione convenzionata Art. 51
D.M- 1444/68	zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali;
P.R.G.	Aree D2 per le attività produttive del settore secondario di livello locale. Art. 53
	Aree G1 – Aree per attrezzature turistico alberghiere Art. 54
	Zona G2 – Area per attività extralberghiere Art. 55
D.M- 1444/68	zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
P.R.G.	Aree E destinate alle attività agro silvo-pastorale Titolo IV – Capitolo V
D.M- 1444/68	zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
P.R.G.	Aree F per attrezzature e servizi pubblici di livello locale. Titolo IV – Capitolo VI
	Aree F per infrastrutture e servizi. Titolo IV – Capitolo VII

5. ~~In materia di distanza dalle strade si osservano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo capitolo. In materia di distanza dalle strade si osservano le disposizioni di cui all'articolo 61 della LP 4 agosto 2015 n. 15. e delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 , 840 di data 5 maggio 2006 come successivamente modificata con deliberazioni n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 2088 di data 04 ottobre 2013.~~

Commento: Si stralciano le disposizioni in materia di distanze contenute nel PRG rimandando interamente alle disposizioni provinciali.

Art. 8 Criteri di misurazione delle distanze

1. ~~Fermo restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che~~

- ~~presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccate superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.~~
- ~~2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.~~
 - ~~3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione.~~
 - ~~4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 2, indipendentemente dalle loro dimensioni.~~
 - ~~5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'art. 9 della DGP n. 2023 di data 03.09.2010 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.~~

~~Art. 9 Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici A e A1, nelle aree edificate sature B1, nelle aree residenziali di completamento B2, B3-B4 e B5~~

- ~~1. Negli insediamenti storici (zone A e A1) e nelle aree totalmente o parzialmente edificate corrispondenti alle zone B1, B2, B3, B4 e B5 del PRG, per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'art.6 delle NTA, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale.~~
- ~~2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti al 03 settembre 2010 (data di approvazione della deliberazione G.P. n. 2023) e gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 47 delle NTA, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze.~~
- ~~3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'art. 6, lettera g), delle NTA, si applica l'articolo 14.~~
- ~~4. Nelle zone A e A1 di cui al comma 1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).~~

5. ~~Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).~~

~~Art. 10 Distanze tra edifici da applicare nelle aree destinate ad insediamenti per attività produttive D2 e per le aree G1 e G2.~~

1. ~~Nelle aree destinate ad insediamenti corrispondenti alle zone D2, G1 e G2 del PRG tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 11, comma 1, lettera a).~~
2. ~~Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree D2, G1 e G2, e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11.~~

~~Art. 11 Distanze tra edifici da applicare in altre aree~~

1. ~~Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 9 e 10 si applicano le seguenti disposizioni:~~
 - a) ~~per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m;~~
 - b) ~~in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile;~~
 - c) ~~per gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 6, lettera f), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1.~~
 - d) ~~Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'art. 6, lettera g), delle NTA, si applica l'articolo 14.~~
2. ~~Nei casi di cui al comma 1, lettera a) è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.~~

~~Art. 12 Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici e di interesse pubblico.~~

1. ~~In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 9, 10 e 11 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani~~

attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

Art. 13 Distanze da applicare tra manufatti accessori.

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dal PRG.
2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 14 Distanze da applicare per interventi di demolizione con ricostruzione

- a) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A e A1 (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1;
 - c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
- b) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dal PRG.

Art. 15 Distanze degli edifici dai confini.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.
2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

 - a. interventi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);
 - b. sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti al 03 settembre 2010 (data di approvazione della Delibera della G.P. n. 2023), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
 - c. sopraelevazione di edifici esistenti al 03 settembre 2010, in assenza di edifici antistanti, ferme restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
 - d. la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.
3. Nelle aree produttive di cui all'articolo 10, si applica la distanza minima dai confini di ml 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo.
4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.
5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo precedente non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 4 e articolo 14 comma 1 lettera a), limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A e A1, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici.
7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all'interno delle zone A e A1 e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.

TITOLO II

Attuazione del P.R.G.

Art. 16 Attuazione del P.R.G.

- Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione e gli interventi diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla **LP 4 agosto 2015 n. 15 L.P. 4 marzo 2008 n. 1** e le presenti norme di attuazione.

Commento: La disciplina dei piani attuativi viene aggiornata alle nuove disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel Regolamento urbanistico provinciale.

Art. 17 Piani attuativi

- La cartografia del PRG indica le aree nelle quali gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal PRG ai sensi dell'articolo 24 della LP 15/2015 e, per i piani di lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 50, comma 5 della LP 15/2015.**
- Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione il rilascio **del titolo edilizio della concessione edilizia** è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo **le disposizioni contenute al Titolo II capo III della LP 4 agosto 2015 n. 15, al Titolo II Capo I del Regolamento Urbanistico Edilizio provinciale approvato con DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/leg. Capo IV del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e nelle presenti norme di attuazione, prescrizioni di cui al Capo IX della L.P. 4 marzo 2008 n.1, le disposizioni previste al Capo IV del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e della norme di attuazione del PRG.**
- I Piani Attuativi previsti dal P.R.G. sono i seguenti I Piani Attuativi previsti dall'art. 50 della LP 4 agosto 2015 n. 15 sono i seguenti:**
 - Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica** di cui agli art. 45 e 46 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;
 - Piano Attuativo di Iniziativa Privata** di cui agli art. 42, 43, 44 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.
 - Piani di riqualificazione urbana [RU];**
 - Piani attuativi per specifiche finalità: [PIP] Piani per Insediamenti produttivi**
 - Piani attuativi per specifiche finalità: [PEA] Piani per l'edilizia abitativa**
 - Piani di lottizzazione [PL]**

in merito alla finalità e contenuti delle singole tipologie di piano attuativo si rimanda alle disposizioni della legge provinciale.

4. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti al **rilascio del titolo edilizio, concessione edilizia. I piani attuativi di iniziativa pubblica, devono essere adottati entro 10 anni dall'approvazione della Variante 2012 del P.R.G.**
5. Fino all'approvazione dei piani attuativi **sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 sono previsti dall'art. 49 comma 2 della LP 15/2015, cui al comma precedente sugli edifici esistenti sono consentite, compatibilmente con le specifiche prescrizioni di piano, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, senza alterazione di volumi.**
6. Il **piano di riqualificazione urbana piano di recupero**, applicato a edifici o aree particolarmente degradate, dovrà conformarsi a quanto contenuto nei successivi art. 97 e 100 delle NTA al fine del ripristino dei caratteri dell'edilizia tradizionale.
7. All'interno dei perimetri dei **piani di riqualificazione urbana piani di recupero** possono essere individuati compatti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme un'unità minima di intervento. Le aree assoggettate a comparto edificatorio riguardano le parti di edificato per quali devono essere previste soluzioni architettonico funzionali unitarie.
8. Per quanto riguarda l'attuazione dei compatti edificatori si applicano le disposizioni contenute **nell'art. 53 della LP 4 agosto 2015, n.15, nell'art.39 della LP n.1/2008 e nell'art.17 del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg.**
9. **Rimane valida fino a scadenza dei piani attuativi approvati la denominazione assegnata dal PRG in applicazione della LP n. 22/1991 e della LP n.1/2008.**

Art. 18 Aree, edifici e manufatti esistenti nelle aree soggette ad espropriazione

1. **Nelle aree di cui al presente articolo, assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione sono ammessi, fino all'espropriazione o fino all'approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o misto pubblico - privata che prevedono l'apposizione di un vincolo finalizzato all'espropriazione gli interventi previsti all'art.8 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. Al fine di mantenere la funzionalità per gli edifici e i manufatti esistenti nelle aree soggette ad espropriazione, fino a quando l'Amministrazione competente non adirà la relativa procedura, sono ammesse oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, senza alterazione di volumi.**

Commento: La disciplina viene aggiornata alle nuove disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel Regolamento urbanistico provinciale.

2. E' inoltre ammessa la realizzazione di modesti manufatti al servizio della residenza e delle attività esistenti, nonché la coltivazione agricola dei terreni, inclusi eventuali movimenti di terra ad essa funzionali.
3. E' altresì ammessa la possibilità di realizzare strutture prefabbricate a carattere precario coi limiti e le modalità previste ~~dagli artt. 19 e 20 del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg. del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.~~

Art. 19 Elenco dei Piani urbanistici di attuazione previsti nel PRG

19.1 Piano di Recupero di iniziativa privata - Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.01 BARCATTA

Delimitazione: vedi Barcatta - Tav. P2 (Pianificazione centri storici – tavole in scala 1:1.000)

Criteri: Area interessata dall'allargamento della strada interfrazionale, nonché dalla demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato rurale.

Indirizzi: L'area dovrà essere progettata in modo da garantire l'allargamento della strada interfrazionale, la realizzazione di eventuali marciapiedi, nonché la ricostruzione, in posizione più arretrata, del fabbricato agricolo che attualmente condiziona la viabilità. Tale ricostruzione dovrà riprendere dall'edilizia tradizionale elementi costruttivi, materiali, copertura e configurazione volumetrica. Dovranno essere particolarmente curati la viabilità d'accesso, i parcheggi, gli elementi di arredo urbano, il verde.

Parametri urbanistici: quelli di zona

Termini: entro 10 anni

19.2 Piano di Recupero di iniziativa privata - Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.02 MONTALBIANO

Delimitazione : vedi Montalbiano - Tav. P2 (Pianificazione centri storici – tavole in scala 1:1.000)

Criteri: ricomposizione di una cortina edilizia storica all'interno del centro storico di Montalbiano.

Indirizzi: la ricostruzione dovrà essere realizzata sui ruderi esistenti e si dovrà concludere verticalmente in allineamento con le coperture delle unità edilizie adiacenti, dalle quali saranno ripresi gli elementi dell'edilizia tradizionale: manti di copertura, campitura di fori, elementi di facciata, ecc. Dovranno essere particolarmente curati gli elementi di arredo urbano.

Parametri urbanistici: quelli di zona

Norme transitorie: sino all'approvazione del Piano di Recupero sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione di volumi.

Termini: entro 10 anni

19.3 Piano Attuativo a Fini Generali di iniziativa pubblica - PAG.03 SICINA

Delimitazione: vedi Sicina - Tav.P2 - (Pianificazione centri storici – tavole in scala 1:1.000)

Criteri: riqualificazione urbana dell'area di cerniera tra il centro storico di Sicina e la zona di espansione residenziale.

Indirizzi: l'area in questione comprende un rudere, una zona prativa ed uno slargo di forma quadrata - *cul de sac* - con parcheggio. Il Piano Attuativo a Fini generali prevede: la ricostruzione del rudere sulla base della documentazione storica, foto d'epoca, ecc., e comunque in conformità alle tipologie di edilizia tradizionale poste nelle immediate vicinanze vincolandone la destinazione ad attrezzatura pubblica (centro anziani, luogo di ritrovo per i giovani, sala di lettura, ecc.), la sistemazione del resto dell'area a piazza (attualmente inesistente), a verde pubblico e a parcheggio mediante il ridisegno urbano dell'esistente. Dovranno essere particolarmente curati gli elementi di arredo urbano di connessione tra il centro storico e la nuova zona di espansione residenziale.

Parametri urbanistici: quelli di zona

Termini: entro 10 anni

19.4 Piano Attuativo a Fini Generali di iniziativa pubblica – PG – Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.04 ZONA UMIDA DI VALFLORIANA

Delimitazione: vedi Tavv. 1-2-4-5-6 nel "Sistema insediativo e infrastrutturale in scala 1: 5000

Criteri: mantenimento artificiale della diversità ambientale/paesaggistica, conservazione delle aree paludose e delle specie botaniche rare, tutela delle arene di canto del gallo cedrone, mantenimento della presenza antropica, ricerca scientifica.

Indirizzi: il maggior pregio dell'area, accanto alla presenza di numerosi e articolati sistemi palustri è costituito dall'estrema varietà ambientale rappresentata dall'intervallarsi di aree prative e zone paludose in una matrice forestale costituita da fustai di resinose a prevalenza di larice e, in alto, di pino cimbro. La presenza antropica, così come risulta dalle schede di censimento indicate, conta circa 23 manufatti dei quali 9 baite e 14 ruder. Il Piano ai Fini Generali dovrà stabilire gli interventi attivi di conservazione, nonché quelli di tutela passiva unitamente a precise forme di incentivazione. Gli interventi attivi di conservazione dovrebbero mirare: al controllo della rinnovazione naturale di specie arboree e arbustive, allo sfalcio delle specie erbacee "infestanti", agli interventi per il mantenimento o il ripristino del livello

di falda, ecc. Gli interventi di tutela passiva dovrebbero vietare l'asporto o il danneggiamento di piante, la ricostruzione di manufatti in zone particolarmente delicate, l'emungimento o l'immissione di acque o liquami reflui, il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative o incolte, l'attraversamento della zona con nuove condotte aeree o interrate, la limitazione della circolazione ai veicoli a motore, la limitazione dell'attività venatoria, il divieto di campeggiare, accendere fuochi, provocare luci e suoni molesti, ecc. Le forme di incentivazione dovrebbero coinvolgere i proprietari a lavorare i propri fondi permettendo al contempo il risanamento e la riedificazione dei numerosi baiti, ecc. Accanto a queste forme di tutela del biotopo dovrebbe essere favorita la ricerca scientifica mirata allo studio dell'evoluzione dei popolamenti forestali, allo studio delle popolazioni faunistiche e del loro rapporto con la struttura forestale, allo studio della botanica, ecc.

Parametri urbanistici: quelli di zona.

Norme transitorie: in attesa dell'apparato normativo che sarà fissato dal Piano ai Fini Generali, il biotopo risulta assoggettato ai disposti della L.P. 23.06.1986, n. 23 e ss. mm. – Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico.

Termini: entro 2 anni

19.5 Piano di Recupero di iniziativa Pubblica – PR. Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.05 VILLAGGIO C.R.I.

Delimitazione: vedi Tav.1 in scala 1:5.000 e Tav. 9 in scala 1:2.000 nel “Sistema insediativo e infrastrutturale”

Criteri: si dovranno definire le modalità di riqualificazione dell'edificato e degli spazi aperti esistenti, anche in relazione all'assetto fondiario dell'area.

Indirizzi: il piano attuativo, anche attraverso la schedatura dei singoli edifici, dovrà definire opportune categorie di intervento che favoriscano la ristrutturazione edilizia ed urbanistica dell'intero insediamento.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla configurazione ed alla destinazione d'uso degli spazi aperti, al fine di consentire:

- la realizzazione di zone destinate alla collettività;
- la riorganizzazione funzionale delle pertinenze (orti, giardini e relativi manufatti accessori);

Parametri urbanistici: saranno definiti dal piano attuativo

Destinazioni d'uso ammesse : Residenziale (integrato con le funzioni previste al comma 2 dell'art. 46 delle NTA) ed esercizi commerciali di vicinato come disciplinati dal titolo III delle NTA.

Norme transitorie: in attesa dell'approvazione del Piano di Recupero, sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione, senza ampliamenti di volume.

Termini: entro 2 anni

19.6 Piano di Lottizzazione – PL.06 AREA A VALLE DELLA S.P. 71 Fersina – Avisio

Delimitazione: vedi Tav.1 in scala 1:5.000 e Tav. 9 in scala 1:2.000 nel “Sistema insediativo e infrastrutturale”

Criteri: area da adibire ad insediamenti produttivi.

Indirizzi: l'area dovrà essere progettata in modo da costituire un insediamento produttivo morfologicamente armonizzato con l'ambiente naturale.

A tal fine:

- la progettazione degli edifici e quella delle infrastrutture e dell'arredo devono essere contestuali e l'appontamento dei suoli deve seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. Nel caso di terreni in declivio si dovranno eseguire terrazzamenti con scarpate inerbite evitando i muri di sostegno in calcestruzzo a vista di rilevanti dimensioni;

- i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, riprendendo se possibile i caratteri più tipici;

- va comunque favorito l'uso del legno e di altri materiali tradizionali rispetto a quello dell'alluminio, del ferro, del cemento a vista, di materie plastiche e di altri materiali che mal si adattano all'ambiente naturale e culturale protetto.

- le recinzioni tra i diversi capannoni dovranno essere realizzate accostando alle recinzioni metalliche (tutte dello stesso tipo) delle siepi sempreverdi (anche sormontanti delle dune rilevati di 2m ca.) in modo da mascherare alla vista la parte bassa dei capannoni e dei piazzali, dove generalmente trovano posto scarti, depositi, attrezzature indispensabili all'attività ma poco piacevoli alla vista.

- Le insegne dovranno essere poste sui fronti dei manufatti e comunque non sporgere dalle sagome degli stessi, specialmente oltre il limite delle coperture.

Il P.I.P. stabilirà il reticolo entro cui saranno collocati i manufatti, i moduli compositivi e aggregativi, l'orientamento, le tipologie dei fori, i materiali e il piano cromatico.

Parametri urbanistici: quelli relativi alle “Zone D2 – Area Produttiva del settore secondario di livello locale” art. 53

Termini: entro 5 anni

19.7 Piano di Recupero di iniziativa Pubblica – PR. Piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata - RU.07 PALU'

Delimitazione: vedi Palu' - Tav.P2 (Pianificazione centri storici – tavole in scala 1:1000)

Criteri: riqualificazione dell'area e del fronte urbano posti al limite del centro storico attraverso il recupero dei fabbricati esistenti e il ripristino tipologico del garage interrato.

Indirizzi: l'area oggetto del piano attuativo comprende due edifici storicamente adibiti ad officina e deposito, attualmente in stato di degrado, ed un volume di recente costruzione, parzialmente interrato, adibito a garage. Il piano di recupero è finalizzato alla complessiva riqualificazione urbanistica dell'area con particolare attenzione alla ricomposizione del fronte urbano, da attuarsi mediante la ristrutturazione degli edifici esistenti, vincolata al recupero dei caratteri tipologici tradizionali (campiture dei fori, manto di copertura, elementi di facciata) e la realizzazione di un nuovo volume residenziale, da collocarsi sul sedime del garage esistente. Il nuovo volume, realizzato in conformità alle tipologie di edilizia tradizionale, dovrà ridefinire il fronte urbano del piccolo agglomerato storico, riqualificando il volume del sottostante garage. In armonia con i caratteri tipologici prevalenti nell'insediamento storico, il nuovo volume residenziale dovrà essere caratterizzato da una copertura a doppia falda orientata secondo la direzione prevalente degli edifici limitrofi, da un volume compatto e da materiali tradizionali (superficie intonacate, poggioli e serramenti in legno ecc.).

Parametri urbanistici: per gli edifici esistenti valgono le prescrizioni riportate nella schedatura degli edifici del centro storico. Per il nuovo volume residenziale: V(max): 600 mc, h(max): 6.00 m

Termini: entro 5 anni

19.8 Piano di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica o misto pubblico privata - RU.08 AREA RICREATIVA E PER SOSTA CAMPER IN LOC. RIO DELLE SEGHE

Delimitazione: vedi Tav.1 in scala 1:5.000 e Tav. 10 in scala 1:2.000 nel "Sistema insediativo e infrastrutturale". La perimetrazione cartografica delle singole zone omogenee è indicativa. In fase di redazione del piano attuativo, a parità di superficie, potrà essere modificata la dislocazione delle funzioni all'interno dell'area.

Criteri: si dovranno definire le modalità di conversione degli spazi sportivi esistenti nelle nuove destinazioni previste dal PRG

Indirizzi: il piano attuativo, è indirizzato all'organizzazione delle nuove funzioni. A garanzia della compatibilità delle stesse con l'assetto del territorio dovrà perseguire una corretta dislocazione, anche sotto il profilo paesaggistico, degli spazi e delle strutture edilizie previste.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla configurazione ed alla destinazione d'uso degli spazi aperti, per consentire la realizzazione di uno spazio integrato con l'adiacente ambito fluviale e l'area boschata.

Prescrizioni: In fase di progettazione dovrà essere approfondita e valutata la compatibilità dell'intervento con la criticità dell'area.

Commento: Nuova previsione di piano attuativo finalizzato alla disciplina degli interventi di conversione dell'area sportiva esistente e gli spazi limitrofi.

Commento: Aggiornamento ai rilievi contenuti nella nota PAT prot. n. S013/2019/305151 di data 14 maggio 2019

Parametri urbanistici e Destinazioni d'uso ammesse : previsti dalle norme di zona, art. 66bis Area a verde attrezzato e art. 75 "Area sosta camper"

Termini: 10 anni

Art. 20 Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il ricorso al Piano Attuativo, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio del **titolo abilitativo concessione edilizia, o alla presentazione di denuncia inizio attività** così come regolamentato dalla **LP 4 agosto 2015, n.15. L.P. 4 marzo 2008 n.1 e dal regolamento Edilizio Comunale.**

Commento: Si introduce uno specifico articolo finalizzato catalogare le particelle catastali destinate all'insediamento residenziale oggetto di stralcio dell'edificabilità.

Art. 20bis Vincoli di in edificabilità

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n.15, individua in cartografia le aree destinate all'insediamento che a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica.
2. Di seguito sono elencate le aree nelle quali si applicano le disposizioni del presente articolo e i relativi procedimenti di variante :
- pp.ff. 3286/2(parte), pp.ff 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 2733/5, 2734/2(parte), pp.ff. 2717/1(parte), 2717/2 (parte), pp.ff. 2713, 2714, 2724/2, 2727/2, 2728/2, 2729/2, pp.ff. 8383/6, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376/1, 8376/2, p.f. 8369(parte), p.f. 8370, pp.ff. 6319/1, 6320/1 in CC Valfioriana – Variante 2018 rif. Delibera della GP. n. ___, di data ___. ___;

Art. 21 Opere di urbanizzazione

1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste Con riferimento ai contenuti dall'art. 12 del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. vengono definite:
 - a) Opere di urbanizzazione primaria, le infrastrutture essenziali per la realizzazione di ogni intervento edilizio con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari degli edifici, alla tutela dell'ambiente

Commento: La disciplina viene aggiornata alle nuove disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel Regolamento urbanistico provinciale.

~~dagli inquinamenti e alle reti di collegamento con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione gli allacciamenti con le reti esistenti che hanno la funzione di servire il letto collegando le utenze con le reti principali.~~

b) Opere di urbanizzazione secondaria, gli interventi che hanno la funzione di migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione di attrezzature e servizi a fini generali, destinati alla fruizione da parte dell'intera collettività.

- 1. Per la definizione delle tipologie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rimanda alle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale" citato al comma 1.**
- 2. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall'art. Art 35 d.p.p. 13 luglio 2010 n. 18-50 Leg.**
- 3. Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di infrastrutture ritenute essenziali ed imprescindibili per la realizzazione di ogni singola struttura edilizia, con particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché ai collegamenti di rete con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione i semplici allacciamenti con le reti esistenti, aventi la funzione di servire il singolo letto collegando singole utenze con le reti principali.**
- 4. Le opere di urbanizzazione secondaria sono preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture complementari alla residenza proprie di una moderna società civile, poste a servizio della zona in cui sono site.**
- 5. Si considerano comunque opere di urbanizzazione primaria:**
 - a. la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;**
 - b. le piste ciclabili;**
 - c. gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;**
 - d. i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;**
 - e. le piazzole per la raccolta rifiuti;**
 - f. la pubblica illuminazione;**
 - g. gli spazi di verde attrezzato;**
- 6. Si considerano comunque opere di urbanizzazione secondaria:**
 - a. gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;**
 - b. i mercati;**

- c. ~~le sedi comunali;~~
- d. ~~i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;~~
- e. ~~gli impianti sportivi;~~
- f. ~~i centri sociali;~~
- g. ~~le attrezzature culturali e sanitarie;~~
- h. ~~i parchi pubblici.~~

Art. 22 Dotazione minima di parcheggi Dotazione di parcheggi di pertinenza.

1. ~~A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall'art. 67 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione valgono i disposti dall'Allegato 3 della D.G.P. 3 settembre 2010 n. 2023,~~
2. ~~Con riferimento alle disposizioni normative riportate al comma 1), in Tabella 4 delle presenti norme di attuazione sono riportate le modalità di computo delle superficie di parcheggio richieste per le varie funzioni.~~
3. ~~Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto delle standard di parcheggio deve avvenire per ogni loro porzione monofunzionale.~~
4. ~~In casi eccezionali nei quali sia dimostrato che è impossibile procedere diversamente, le superfici minime di parcheggio richieste possono essere ricavate anche all'esterno del sedime dell'organismo cui sono destinate, purché nelle sue immediate vicinanze.~~
1. **A prescindere dai parcheggi pubblici o di uso pubblico indicati in cartografia e regolati dall'art. 77, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso di organismi esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione valgono i disposti dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, e le disposizioni del Capo III - Spazi di parcheggio - del Titolo II - Disposizioni in materia di urbanistica e gli schemi riportati in TABELLA A del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg**
2. Per gli standard di parcheggio relativi alle attività commerciali al dettaglio disciplinate al Titolo III delle presenti norme valgono le disposizioni contenute nei richiamati "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" e riportati in Tabella n.3.

Commento: La disciplina viene aggiornata alle nuove disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel Regolamento urbanistico provinciale.

Art. 23 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.

1. **Con riferimento ai contenuti dell'art.3 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 vengono definite opere di infrastrutturazione del territorio "le infrastrutture e ogni altro impianto o costruzione necessari o utili allo svolgimento delle funzioni insediatrice elementare e delle relazioni territoriali". Le opere di infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali;**
2. **Per la definizione delle tipologie di opere infrastrutturazione del territorio si rimanda alle disposizioni contenute all'art. 11 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.**
- 1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono voltati alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.**
- 2. In particolare rientra tra gli interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti funicolari e piste.**
- 3. Sono interventi di uso del territorio quelli voltati al prelievo di acqua dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli voltati alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.**
3. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione se realizzati da soggetti differenti dallo stato o istituzioni pubbliche.

Commento: La disciplina viene aggiornata alle nuove disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel Regolamento urbanistico provinciale.

TITOLO III

Pianificazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 24 Contenuti

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della LP 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 e s.m. (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.
3. Ai sensi dell'art. 72 comma 3) della L.P. 30 luglio 2010 (Disciplina dell'attività commerciale) i criteri di programmazione urbanistica approvati con Delibera della Giunta Provinciale n. 177/2011 prevalgono sulle disposizioni del presente titolo III e trovano immediata applicazione, qualora più restrittivi, anche in deroga alle stesse.
4. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), si conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di cui all'articolo 3, comma 4, della legge stessa, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.
5. Il presente provvedimento contiene le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:
 - a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;
 - b) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita;
 - c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

Commento: La disciplina viene aggiornata alle recenti disposizioni provinciali in materia di commercio contenute nella LP LP 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 e s.m. (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante)

Art. 25 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intende:
 - a) **commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - b) **commercio all'ingrosso:** l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;
 - c) **superficie di vendita:** l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
 - d) **vicinato gli esercizi al dettaglio** aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq;
 - e) **medie strutture di vendita** gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 mq;
 - f) **grandi strutture di vendita (GSV):** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera e)
 - g) **"centro commerciale al dettaglio":** una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.
1. **Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali al dettaglio si articolano, in termini di classi dimensionali, nel modo seguente:**

- a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq;
 - b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie da oltre 100 mq fino a 400 mq;
 - c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita;
 - d) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a 1500 mq.;
 - e) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre 1500 mq a 3000 mq.;
 - f) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a 3000 mq.
2. Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dei centri commerciali al dettaglio si rinvia a quanto contenuto nell'articolo 14 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n° 4. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano nella superficie di vendita.
3. Ai fini delle presenti Norme, sono equiparate a grandi strutture di vendita le iniziative costituite da una pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo unitario, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio, non previsti di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente, oppure siano privi sia degli uni che degli altri, la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella stabilita dalla legge per le grandi strutture di vendita. L'equiparazione predetta non si applica alle iniziative destinate ad essere insediate nei centri storici.

Art. 26 Zone compatibili con gli insediamenti **Localizzazione delle strutture commerciali**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, il presente provvedimento individua le aree nelle quali è consentito insediare attività commerciali, secondo i criteri contenuti nei successivi commi. Agli effetti di quanto previsto nelle presenti norme, per "insediamento" si intende l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione di esercizi di vicinato o di medie o di grandi strutture di vendita.

1. **Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.**
2. **Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi contenuti al Titolo IV Capitolo 2° delle presenti norme, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).**
3. **L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.**
2. **All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nel rispetto delle seguenti limitazioni:**

Gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a) nelle zone del "centro urbano" (A - Insediamenti storici, A1 – Insediamenti storici isolati, B – Zone residenziali) inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.
- ~~b. nelle zone produttive del settore secondario D2 nelle quali è prevista l'attività di commercio all'ingrosso e di conseguenza, anche al dettaglio limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'articolo 13, comma 5 del regolamento di esecuzione della legge n°4/2000 (Vedi articolo Aree produttive del settore secondario);~~
- ~~c. nelle zone E destinate ad attività agro silvo pastorali, per la vendita diretta, esclusiva e prevalente, dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;~~
- b) nelle zone ricettive G disciplinate agli artt. 54 e 55 delle presenti norme;

- c) nelle zone F1 per attrezzature pubbliche di livello locale di cui all'art.65;
- Medie strutture di vendita possono essere insediate nelle zone indicate alle precedenti lettere a), b), c).
3. ~~Le medie strutture di vendita possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse nelle zone del "centro urbano" (A – Insediamenti storici, A1 – Insediamenti storici isolati, B – Zone residenziali), inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.~~
4. ~~L'ampliamento e il trasferimento di grandi strutture di vendita di livello inferiore è consentito nelle zone del "centro urbano" (A – Insediamenti storici, A1 – Insediamenti storici isolati, B – Zone residenziali) inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quale è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.~~

**Art. 27 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario
Zone incompatibili con gli insediamenti commerciali**

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale, è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP e dall'art. 95 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale, sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
1. ~~Le medie strutture di vendita non possono essere insediate né per apertura, né per ampliamento né per trasferimento nelle zone produttive del settore secondario di livello locale.~~

Commento: Si integra il testo con i rimandi alle nuove disposizioni contenute nel citato regolamento provinciale.

- ~~2. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, né per apertura, né per ampliamento, né per trasferimento, nelle zone produttive del settore secondario di livello locale.~~
- ~~3. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, come nuove aperture, in alcuna zona del territorio comunale.~~

Art. 27.1 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).
2. Nell'ambito delle aziende floro-orto-vivaistiche è ammesso il commercio ~~dei propri prodotti e dei prodotti affini in conformità alle disposizioni dell'art.82 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.~~

Commento: Si integra il testo con i rimandi alle nuove disposizioni contenute nel citato regolamento provinciale.

Art. 27.2 Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio ~~e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.~~
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio ~~all'ingrosso in conformità alle disposizioni previste all'art. 7 delle NTA del PTC Piano stralcio della Comunità della Valle di Fiemme di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.~~

Commento: Si stralciaparte del testo riferita al commercio all'ingrosso in quanto disciplinato al comma successivo.

Commento: Si aggiorna il testo dell'articolo ammettendo la possibilità di esercitare in maniera autonoma il commercio all'ingrosso in conformità al Piano stralcio della Comunità.

Art. 27.3 Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri.
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA ecc..) ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo del titolo edilizio presentato al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 27.4 Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all' apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art.27.5 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. **Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.**

Art. 27.6 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima

1. **L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.**

Art. 27.7 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.

1. **L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.**

Art. 27.8 Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici dimessi da riqualificare esistenti e in aree da bonificare

1. **Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dimessi da sottoporre a interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.**

Art. 27.9 Valutazione di impatto ambientale

- 1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.**

TITOLO IV

Disciplina delle singole zone.

Capitolo I

Definizioni e prescrizioni generali.

Art. 28 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona.

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione.
2. Sono considerati "insediamenti":
 - a. *le zone A ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici;*
 - b. *le zone A1 ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici isolati;*
 - c. *le zone B per insediamenti prevalentemente residenziali;*
 - d. *le aree a concessione convenzionata*
 - e. ***le zone a Verde privato***
Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nei Capitoli II – Disposizioni edilizie negli insediamenti storici- e Capitolo III – Aree ad uso prevalentemente residenziale.
3. Sono considerate "Aree destinate prevalentemente ad attività economica" – Zone D e G:
 - a. *le Zone D2 per le attività produttive del settore secondario di livello locale;*
 - b. *le Zone G1 per le attrezzature turistico alberghiere;*
 - c. *le Zone G2 per le attività extralberghiere;*
Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo IV.
4. Sono considerate "Aree destinate alle attività agro silvo pastorali"- Zone E:
 - a. *le Zone E2 agricole secondarie;*
 - b. *le Zone E3 agricole di rilevanza locale;*
 - c. *le Zone E4 agricole del PUP;*
 - d. *le Zone E5 a bosco;*
 - e. *le Zone E6 a pascolo;*
 - f. *le Zone E7 ad elevata integrità;*
 - g. *le Zone E8 per aziende agricole;*
Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate Capitolo V

5. Sono per "attrezzature e servizi pubblici di livello locale" – Zone F:
 - a. le Zone **F1** per attrezzature e servizi civili ed amministrative;
 - b. le Zone **F2** destinate al verde pubblico;
 - c. **le zone **F3** destinate al verde attrezzato;**
 - d. le Zone **F4** destinate a parcheggio pubblico;

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo VI.
6. Sono considerate come "zone per infrastrutture e servizi":
 1. le Zone **F5** destinate ai servizi cimiteriali;
 - d. le Zone **F6** destinate agli impianti di depurazione;
 - e. le Zone **F7** destinate agli impianti e attrezzature tecnologiche;
 - f. le Zone **F8** destinate alle discariche di interti;
 - g. le Zone **F9** destinate alla viabilità;
 - h. i percorsi pedonali e ciclopedinali;
 - i. **le Zone sosta Camper;**
 - j. gli impianti per la radiofrequenza.

Le norme relative agli interventi sono riportate nel Capitolo VII.
7. Sono considerate "aree di rispetto, di tutela e di protezione":
 - a. Le aree di tutela ambientale;
 - k. i SIC – Siti di interesse comunitario e le ZPS – Zone di protezione speciale, appartenenti alla "Rete Natura 2000";
 - l. le aree di protezione fluviale – ambiti fluviale di interesse ecologico del PGUAP;
 - m. Le aree di protezione dei laghi;
 - n. le riserve naturali provinciali [RP] e le riserve locali [RL];
 - o. le aree sottoposte a vincolo idrogeologico forestale (RDL n. 3264/1923)
 - p. le foreste demaniali;
 - q. le aree di recupero ambientale;
 - r. le aree di interesse archeologico;
 - s. i manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico;
 - t. i beni ambientali del PUP;
 - u. gli elementi geologici e geomorfologici rappresentativi del PUP;
 - v. le fasce di rispetto;

w. i siti bonificati di ex discariche RSU

x. le aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo V.

8. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
9. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono contenute all'art. 19 delle NTA che precisa i contenuti dei singoli piani attuativi. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Capitolo II

Disposizione edilizie per le Zone A - Insediamenti storici.

Art. 29 – Generalità.

1. Le aree relative agli insediamenti storici comprendono gli immobili di interesse storico- artistico e/o ambientale e paesaggistico, isolati o riuniti in complessi, le loro pertinenze e le aree libere ad essi organicamente connesse.
2. Ogni edificio compreso nei centri storici e nei nuclei sparsi o individuato come edificio o manufatto isolato ha una scheda di riferimento sulla quale è indicata la categoria d' intervento che gli è stata attribuita. La categoria d' intervento è indicata anche sulle TAV. P. 2 relative alla Pianificazione dei centri storici in scala 1:1.000.
3. Su ciascun edificio schedato sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, come definiti dai successivi art. 32 e 33, e gli interventi previsti dalla rispettiva categoria d'intervento, così come definita rispettivamente dagli art. 34 (Restauro), art. 35 (Risanamento conservativo), art. 36 (Ristrutturazione edilizia), art. 37 (Demolizione) e art. 38. (Demolizione - ricostruzione). Nel caso di discordanza tra le definizioni riportate nelle presenti NTA e quelle contenute nel Regolamento Edilizio, prevalgono le prime.
4. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità, gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti, alla sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica. Per gli edifici in stato di particolare degrado si applicano le disposizioni previste dall' art. 121 della L.P. 01/2008,
5. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, nonché per la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.
6. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione.
7. Gli interventi nei centri storici dovranno fare sempre riferimento agli schemi tipologici deducibili dalla lettura critica dei singoli edifici.
8. Sarà posta cura particolare nella creazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, e comunque in tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti. Tali interventi saranno, se necessario, oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a concessione edilizia.
9. Fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici vincolati a restauro, all'interno degli ambiti disciplinati nel presente capitolo è ammessa:

- la realizzazione dei ricoveri attrezzi, legnaie **e tettoie** come disciplinati al successo art. 48 delle NTA;
 - la realizzazione di spazi di parcheggio anche interrati nel rispetto delle prescrizioni previste al comma 4 dell'art.58;
 - la costruzione di tunnel temporanei come descritti dal DP n. 8-40 Leg. di data 08 marzo 2010, il cui uso sia legato con il periodo di una coltura
10. Per l'applicazione delle norme relative alle distanze si fa riferimento alle disposizioni contenute al Titolo I – Capitolo II.
11. Le attività commerciali compatibili con gli edifici ricadenti nei centri storici sono quelle previste al Titolo III relativo alla disciplina urbanistica dell'attività commerciale.

Commento: Si integrano le tipologia di costruzioni accessorie ammesse all'interno degli spazi parti del cEntro storico. L'art.48, al quale si rimanda, specifica le caratteristiche tipologiche e dimensionali di tali costruzioni.

Art. 30 – Unità minima di intervento.

1. Si considera unità minima di intervento l'appartamento, l'edificio o l'insieme di edifici e i relativi spazi di pertinenza che devono essere sottoposti a progettazione esecutiva unitaria.
2. L'edificio, in tutte le presenti norme, è il volume architettonico definibile come elemento unitario e compiuto, prescindendo dalla proprietà, dalle destinazioni d'uso e dalla distribuzione interna. L'edificio è quello risultante dalla schedatura ed è contrassegnato da un numero.
3. L'unità minima di intervento coincide:
 - con l'appartamento, negozio, laboratorio, edificio accessorio nelle loro molteplici forme (piano intero, duplex, parte di piano...) per gli interventi relativi all'interno dell'edificio e per quelli di manutenzione ordinaria;
 - con l'edificio e il suo spazio di pertinenza per qualsiasi altro tipo di intervento ed in particolare per tutti gli interventi relativi all'esterno. Solo in casi eccezionali, per tali interventi, si potrà far coincidere l'unità minima di intervento con una parte di edificio purché tale parte possa essere considerata un insieme unitario e compiuto (es.: solo una facciata di un edificio o una parte di essa purché completa in senso verticale e chiaramente leggibile anche singolarmente).
 - con il perimetro dei piani attuativi a fini speciali, dei piani di recupero e dei compatti dal momento della loro approvazione.
4. La concessione o la Denuncia di Inizio Attività dovranno concernere l' unità minima di intervento e l'esecuzione delle opere dovrà essere coordinata per l'intera unità minima di intervento. In particolare per interventi relativi ai prospetti esterni dell' edificio la progettazione dovrà essere unitaria e venire notificata a tutti i comproprietari. Essa, anche se di massima, sarà vincolante per tutte le porzioni dell'unità minima di intervento, nel caso sia sottoscritta ed accettata da tutti i comproprietari interessati (salvo comprovate e motivate difficoltà). In sede di progettazione esecutiva non sono ammesse varianti sostanziali che modifichino la progettazione d'insieme prevista dell'unità minima di intervento.

L'intervento edilizio diretto di attuazione del progetto unitario potrà avvenire anche per fasi successive.

Art. 31– Definizione delle categorie d'intervento.

1. Nei centri storici sono ammesse le seguenti categorie d'intervento così come definite nei successivi articoli:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro;
 - risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
 - demolizione;
 - demolizione-ricostruzione;
2. Ove previsto nelle singole schede degli edifici, risultano inoltre ammessi interventi di sopraelevazione e/o di ampliamento secondo le modalità previste dal successivo art. 39

Art. 32– Manutenzione ordinaria.

- ~~1. Intervento volto a mantenere in efficienza un'unità edilizia o parte di essa. Consiste nella riparazione e parziale sostituzione delle finiture, senza alterare i caratteri originari dell'edificio.~~
- ~~2. Sono altresì ammessi la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnico-sanitari esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio, ovvero la realizzazione di nuovi locali.~~
3. **In conformità alle disposizioni contenute all'art. 77 comma 1 lett. a) della LP 4 agosto 2015, n.15. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi** sono ammesse le seguenti opere:
 - a) Riparazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura; P.R.G.
 - b) Riparazione e sostituzione parziale di elementi strutturali quali: orditure secondarie del tetto;
 - c) Riparazione delle finiture interne, tranne che per le parti comuni, quali: tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi;
 - d) Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico – sanitari;

- e) Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti tecnologici, relative strutture, volumi tecnici e reti di distribuzione – alimentazione, purché tali interventi non comportino alterazioni dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici;
 - f) È ammessa l'installazione di impianti telefonici, televisivi e citofonici nel rispetto dei criteri sopra espressi.
4. Non è ammesso l'ampliamento di volume e di superfici utili di calpestio, ne l'alterazione dei prospetti e l'eliminazione o la realizzazione di nuove aperture esterne.

Art. 33 – Manutenzione straordinaria.

1. ~~Intervento rivolto a mantenere e migliorare l'efficienza di una unità edilizia o parte di essa o della sistemazione dell'assetto esterno di corti, piazzali e degli altri spazi esterni. Consiste nelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali, nonché nel realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.~~
2. ~~Eventuali sostituzioni devono avvenire con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli precedenti; nel caso di elementi strutturali architettonici e decorativi non possono essere modificate quote, posizioni e forme.~~
3. ~~Per la realizzazione di servizi igienico-sanitari e dei relativi disimpegni sono consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse all'installazione dei servizi, qualora mancanti o insufficienti, e comunque nel rispetto della muratura portante interna.~~
4. **In conformità alle disposizioni contenute all'art. 77 comma 1 lett. b) della LP 4 agosto 2015, n.15. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi sono ammesse le seguenti opere:**
 - a) Riparazione e sostituzione anche totale di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura;
 - b) Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto;
 - c) Consolidamento con modificazioni leggere di murature perimetrali e tamponamenti esterni qualora degradati, purché, né siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti ne l'eliminazione o la realizzazione di nuove aperture.
 - d) Realizzazione o eliminazione di aperture interne, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità abitativa, ne venga frazionata o aggregata ad altre unità. Eventuali contorni in materiale ligneo o lapideo devono essere comunque mantenuti nelle posizioni originarie. Sono ammesse limitate

Commento: Si stralca la definizione e si riportano i riferimenti alla legge provinciale.

modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico – sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.

- e) Riparazione e sostituzione delle finiture interne, anche per le parti comuni, quali: tinteggiature, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi;
- f) Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico – sanitari;
- g) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, i volumi tecnici eventuali devono essere realizzati all'interno dell'unità edilizia e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale distributivo della stessa.
- g) la pavimentazione di spazi esterni.

Art. 34 – Restauro.

1. ~~Intervento rivolto alla conservazione, valorizzazione ed al recupero degli edifici nel rispetto delle originali caratteristiche tipologiche e strutturali, formali e decorative. Consiste in un insieme sistematico di operazioni sugli elementi costitutivi degli edifici quali il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo, eseguiti con materiali originali e tecniche specifiche della scienza e dell'arte del restauro. Per tali motivi la progettazione dell'intervento è obbligatoriamente estesa all'intera unità edilizia.~~

Commento: Si stralca la definizione e si riportano i riferimenti alla legge provinciale.

2. ~~E' ammesso l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti tecnici nel rispetto della distribuzione spaziale interna e senza alterazione dei prospetti esterni.~~

3. ~~È altresì ammessa l'eliminazione di elementi aggiuntivi all'organismo edilizio se deturpanti o storicamente non significativi, ed il ripristino delle caratteristiche originarie, anche mediante ricostruzioni, purché supportate da documentazione attendibile e rigore filologico.~~

4. ~~Non è ammesso ampliamento di volume.~~

5. ~~È ammessa la sistemazione delle aree di pertinenza.~~

6. ~~In conformità alle disposizioni contenute all'art.77 comma 1 lett. c) della LP 4 agosto 2015, n.15. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi sono ammesse le seguenti opere:~~

a) Restauro e ripristino di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura. Qualora ciò non sia possibile per le condizioni di degrado, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione degli stessi con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;

b) Restauro e consolidamento di elementi strutturali verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. Non sono

ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, ne alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli elementi orizzontali e delle quote di imposta e di colmo della copertura. La ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate deve avvenire in osservanza dei suddetti criteri. Devono essere ripristinati e valorizzati i collegamenti originari verticali e orizzontali e le parti comuni dell'edificio quali: scale, androni, logge, portici, corti, etc.

c) Restauro e ripristino di murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni con valorizzazione degli elementi originari.

d) Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte; restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezze, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.

e) Restauro e ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione degli stessi con l'impiego di tecniche e di materiali originari, o ad essi affini, tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo;

f) Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d);

g) Installazione di impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali, verticali e per le parti comuni e senza alterazioni dei prospetti.

7. Possono essere effettuate operazioni di restauro su singoli elementi di valore culturale, decorativo o architettonico sia esterni che interni.

8. Per gli edifici vincolanti ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e s.m. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è comunque necessaria la preliminare autorizzazione agli effetti della L.P. 27.12.1975, n. 55. Il progetto per il restauro degli edifici potrà essere redatto esclusivamente da un architetto abilitato.

9. Gli edifici pubblici che risultano avere più di 70 anni rientranti nell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" devono essere sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 1 del citato decreto.

Art. 35 – Risanamento conservativo.

1. ~~Intervento rivolto alla valorizzazione e al recupero degli edifici anche nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche strutturali e degli aspetti~~

Commento: Si stralci la definizione e si riportano i riferimenti alla legge provinciale.

~~tipologici, nonché formali e decorativi. Consiste in un insieme sistematico di operazioni sugli elementi costitutivi dell'edificio quali: il consolidamento, il ripristino, il rinnovo e la sostituzione anche con materiali e tecniche diverse dalle originali, purché appropriate e compatibili con le caratteristiche tradizionali.~~

~~2. E' ammesso l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti tecnici entro i limiti di cui ai successivi commi del presente articolo.~~

~~3. Non è ammesso ampliamento di volume se non previsto espressamente nella scheda dell'edificio nel qual caso si devono osservare le disposizioni dell'art. 39.~~

1. In conformità alle disposizioni contenute all'art.77 comma 1 lett. d) della LP 4 agosto 2015, n.15. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi sono ammesse le seguenti opere:

a) ripristino, sostituzione e integrazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;

b) ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, anche con materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri dell'edificio. È ammessa la sostituzione motivata (da degrado o da esigenze statiche) dei solai, meglio se con gli stessi materiali. Sono ammesse lievi modifiche allo spessore ed alla quota dei solai per adeguamenti tecnologici, ove ciò non comporti alterazioni sostanziali delle forature e dei prospetti esterni. È ammesso il rifacimento delle scale interne nella stessa posizione e tipologia dell'originale.

c) È ammesso il ripristino e la valorizzazione dei prospetti esterni nella loro unitarietà. Sono ammesse modifiche di portoni, porte esterne e finestre solo se motivate da nuove esigenze abitativa o distributiva, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio.

d) ripristino e valorizzazione di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'unità edilizia con particolare riguardo alle parti comuni;

e) ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque annesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;

f) realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d);

Commento: Testo tralato successivamente al comma 1

Commento: Testo tralato successivamente al comma 1

- g) sono ammesse soppalcature interne;
- h) è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori). I volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio; gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso;
- i) è ammessa a servizio di spazi recuperati nei sottotetti la realizzazione di nuovi collegamenti verticali, l'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini a passo d'uomo con foro architettonico delle dimensioni di ml.1.00 x 1.00. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca.

2. E' ammesso l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti tecnici entro i limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

3. Non è ammesso ampliamento di SUN se non previsto espressamente nella scheda dell'edificio nel qual caso si devono osservare le disposizioni dell'art. 39.

Art. 36 – Ristrutturazione edilizia

1. ~~Intervento rivolto al riutilizzo e all'adeguamento degli edifici a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso, attraverso opere di trasformazione strutturale, tipologica e formale. Consiste in un insieme sistematico di operazioni sugli elementi costitutivi e strutturali che, tramite la sostituzione, la modifica e l'inserimento, possono modificare l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali dell'edificio, purché le murature perimetrali non vengano demolite.~~

Commento: Si stralca la definizione e si riportano i riferimenti alla legge provinciale.

2. ~~E' ammesso ampliamento di volume secondo le prescrizioni del successivo art. 39.~~

3. ~~In conformità alle disposizioni contenute all'art.77 comma 1 lett. e) della LP 4 agosto 2015, n.15. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi sono ammesse le seguenti opere:~~

- a) rifacimento e nuova formazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tamponamenti lignei, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manti di copertura;
- b) consolidamento, integrazione e sostituzione, anche tramite demolizione e ricostruzione con tecniche appropriate, di elementi strutturali interni quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. È ammessa la ricostruzione con diversità di forme, posizioni e materiali;
- c) consolidamento della muratura perimetrale e dei tamponamenti esterni. Qualora degradati, possono essere sostituiti anche con materiali non originari, purché ne siano mantenuti i posizionamenti e ne vengano riproposti i caratteri tradizionali; tutto ciò potrà avvenire soltanto attivando il procedimento contenuto nell'art. 121 della LP 01/2008. Sono ammessi gli spostamenti anche rilevanti delle aperture esterne e la realizzazione di nuove, purché inserite in una organica ricomposizione dei prospetti

che siano in sintonia, per proporzioni, spaziature, rapporto tra vuoti e pieni e distanze, con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale;

d) sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico mediante demolizioni o costruzioni di tramezze interne, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità abitative;

e) rifacimento e nuova formazione di tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi;

f) realizzazione e integrazione degli impianti tecnici e dei servizi igienico – sanitari;

g) installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. La realizzazione dei volumi tecnici relativi può essere anche esterna con ampliamento di volume, purché entro i limiti di quanto previsto per la categoria tipologica di appartenenza dell'unità edilizia considerata;

h) demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;

i) rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza, della forma e del numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio.

4. Sono ammessi gli interventi di ampliamento e sopraelevazione nel rispetto delle modalità stabilite all'art. 39 delle NTA.

Art. 37 – Demolizione.

1. Intervento rivolto a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti che deturpano l'aspetto architettonico tradizionale e ambientale del centro storico.

2. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio (superfetazioni) l'azione di demolizione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.

3. Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione o il ripristino di facciate secondo quanto previsto dal comma 3 lettera c) dell'art. 36.

4. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento.

5. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.

6. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi è ammessa la demolizione totale di tutti gli elementi costituenti l'unità edilizia.

Art. 38 – Demolizione-Ricostruzione.

- ~~1. Intervento rivolto alla demolizione e ricostruzione in tutto o in parte di edifici o manufatti esistenti in forte degrado o che deturpano l'aspetto architettonico tradizionale e ambientale del centro storico.~~
- ~~2. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio l'azione di demolizione e ricostruzione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.~~
- ~~3. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento.~~
- ~~4. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.~~
- ~~5. All'interno dei Piani di Recupero la demolizione con ricostruzione dei manufatti accessori è vincolata dalla norme tecniche di attuazione del piano e dai parametri urbanistici contenuti nel cartiglio riportato in cartografia.~~
- 1. Sugli edifici classificati in Demolizione Ricostruzione negli elaborati "P02 – Definizione degli interventi sugli edifici" del piano dei centri storici, si applicano fino al loro aggiornamento, le disposizioni della Ristrutturazione edilizia contenute all'art. 36 delle NTA.**

Commento: Tale tipologia d'intervento non è più contemplata dalla disciplina provinciale in quanto assimilata all'interno degli interventi di ristrutturazione edilizia. Si stralicia il testo contenute nelle norme vigenti e si stabilisce che gli edifici soggetti a Demolizione con Ricostruzione si applicano

Art. 39 – Sopraelevazioni e ampliamenti

Ampliamenti di SUN volume per edifici soggetti a Risanamento Conservativo

L'ampliamento delle unità edilizie soggette a risanamento conservativo è possibile solo se previsto espressamente sulla scheda di analisi dove è riportata la dicitura "Risanamento conservativo R2*". (R2 con asterisco).

L'ampliamento può avvenire una sola volta mediante sopraelevazione e deve attenersi alle prescrizioni riportate nella scheda e ai seguenti criteri:

- a) preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni;
- b) misura massima dell'ampliamento non superiore al 10% **della SUN del volume lordo f.t. preesistente** dell'intera unità edilizia di riferimento;
- c) allineamento del nuovo volume con quello preesistente;
- d) realizzazione della copertura nel rispetto del numero delle falde, delle pendenze e degli orientamenti precedenti;
- e) aumento dell'altezza dell'unità edilizia di riferimento non superiore a m. 0,80;
- f) utilizzo esclusivamente residenziale;
- g) uso dei materiali e delle tecniche tradizionali come previsti dall'art. 9 delle presenti norme;

Commento: Si aggiornano i parametri di riferimenti

Ampliamenti di volume per edifici soggetti a ristrutturazione

L'ampliamento delle unità edilizie soggette a ristrutturazione è possibile solo se previsto espressamente sulle schede di analisi che devono riportare la dicitura "Ristrutturazione seguita dalla lettere "A"; "B"; "C"; "D"; "E".

L'ampliamento può avvenire una sola volta mediante sopraelevazione e/o aggiunta laterale ed attenersi alle specifiche prescrizioni contenute nella scheda e ai seguenti criteri:

- a) preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni;
- b) utilizzo esclusivamente residenziale;
- c) uso dei materiali tradizionali come previsto nel successivo art. 97 delle NTA.

1. Ristrutturazione con sopraelevazione di tipo "A"

L'intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione nella misura massima del 20% ~~della SUN del volume lordo f.t.~~ preesistente preesistente, dell'intera unità edilizia di riferimento ed attenersi ai seguenti criteri:

- a) allineamento del nuovo volume con quello preesistente, su almeno un fronte;
- b) il nuovo volume non potrà superare le quote più alte, rispettivamente di gronda e di colmo delle unità edilizie adiacenti, ad eccezione del caso in cui tutte le unità edilizie adiacenti possano sopraelevare.
- c) Sono consentite altresì sopraelevazioni con modifica dell'andamento delle falde al fine di garantire la continuità della tipologia delle coperture con l'unità edilizia adiacente.

2. Ristrutturazione con sopraelevazione di tipo "B"

L'intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione nella quantità di seguito specificata:

- a) fino al raggiungimento rispettivamente della quota di colmo e di gronda dell'edificio adiacente più basso e allineando il nuovo volume con quello preesistente, nel caso che esistano effettivi rapporti di continuità con la tipologia della copertura degli edifici adiacenti;
- b) sopraelevazione indipendente, fino al raggiungimento dell'altezza minima stabilita per i sottotetti abitabili dal regolamento edilizio comunale, se non ricorre la situazione di cui al punto a).

3. Ristrutturazione con aggiunta laterale di tipo "C"

L'intervento di ampliamento può avvenire solo per aggiunta laterale nella misura massima del 20% ~~della SUN del volume lordo f.t.~~ preesistente, dell'intera unità edilizia di riferimento ed attenersi ai seguenti criteri:

- a) allineamento del nuovo volume con le fronti delle unità edilizie latitanti, nel caso di edificato a schiera o a blocco;

b) allungamento del corpo di fabbrica negli altri casi.

4. **Ristrutturazione con ampliamento o nuova costruzione di tipo “D”**

L'intervento di ampliamento può avvenire sia per sopraelevazione che per aggiunta laterale senza limiti di percentuale.

Si tratta di casi particolari per i quali il completamento della cortina edilizia viene ad essere una soluzione più congrua e razionale di un mantenimento dello stato di fatto che nella maggior parte dei casi è immagine e simbolo di degrado urbano.

L'intervento di ampliamento dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) allineamento del nuovo volume con quello preesistente, su almeno un fronte;
- b) il nuovo volume non dovrà superare le quote più alte, rispettivamente di gronda e di colmo, dell'unità edilizia adiacente;
- c) ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- d) pavimentazioni del terreno con materiali tradizionali e normalmente in uso;

Con riferimento alle disposizioni in materia di categorie d'intervento previste dalla LP 15/2015 e richiamate al precedente art. 6, l'ampliamento disciplinato nel presente comma è da considerarsi:

- “Ristrutturazione edilizia” nel caso in cui sia ricompreso nella misura massima del 20% della SUN;
- “Nuova costruzione” nel caso in cui sia maggiore del 20% della SUN esistente.

5. **Ristrutturazione con sopraelevazione o nuova costruzione di tipo “E”**

L'intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione. A tal fine le opere dovranno essere realizzate esclusivamente fino al raggiungimento dell'altezza minima stabilita per i sottotetti abitabili dal regolamento edilizio comunale.

Con riferimento alle disposizioni in materia di categorie d'intervento previste dalla LP 15/2015 e richiamate al precedente art. 6, l'ampliamento disciplinato nel presente comma è da considerarsi:

- “Ristrutturazione edilizia” nel caso in cui sia ricompreso nella misura massima del 20% della SUN;
- “Nuova costruzione” nel caso in cui sia maggiore del 20% della SUN esistente.

6. Con riferimento agli edifici classificati in R2 e R3 gli interventi di sopraelevazione di cui al presente comma articolo sono considerati alternativi alle disposizioni contenute all'art. 105 della LP 4 agosto 2015, n.15. Gli interventi previsti all'art. 105 della LP 4 agosto 2015, n.15 si considerano sempre ammessi anche in assenza di specifiche previsioni nelle schede di rilevazione degli edifici.

Commento: Si integra il testo dell'articolo allineando la norma vigente alle nuove disposizioni contenute all'art. 77 della LP15/2015
Si specifica l'applicazione del comma 6 a tutti gli interventi di sopraelevazione previsti dall'art.39

Art. 40 – Destinazioni d'uso.

1. E' sempre ammesso il cambiamento di destinazione d'uso da altre funzioni a residenza (salvo che per i casi espressamente specificate nella schedatura degli edifici); in particolare è sempre ammessa la trasformazione d'uso dei sottotetti.
2. E' da favorire, nello stesso edificio o nella stessa cortina edilizia, l'integrazione di destinazioni d'uso diverse (residenziale, artigianale, commerciale, di servizio...).
3. Non è possibile la trasformazione in residenza degli edifici accessori (legnaie, depositi, garage, ecc.).
4. Sono consentite esclusivamente attività conformi alla vigente normativa in materia d'inquinamento sonoro, igienico, idrico, aereo, del suolo.
5. Per le finalità delle presenti Norme si considerano assimilate alla residenza le attività alberghiere ed extralberghiere, agrituristiche e analoghe.
6. La destinazione d'uso diversa da quella presente all'entrata in vigore del PRG è comunque ammessa anche derogando a quanto sopra, in caso di interesse pubblico, quale quello sanitario, culturale, ricreativo, scolastico, e sociale in genere, in ottemperanza agli standard di legge.

Art. 41 – Manufatti storici minori

1. Sono considerati manufatti storici minori sottoposti a specifiche disposizioni di tutela:
 - a) manufatti di distribuzione idrica: abbeveratoi, cisterne, pozzi, lavatoi, fontane, canali irrigui, rogge, dovranno essere, per quanto possibile, mantenuti o ripristinati, provvedendo alla loro riqualificazione formale ai sensi dell'art. 100 comma 5 delle presenti Norme. Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.
 - b) manufatti legati alla viabilità: cippi, pietre miliari, ponti, scalinate, portali, muri, dovranno essere mantenuti o ripristinati. Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.
 - c) manufatti di carattere sacro: capitelli, croci, edicole, ecc..., dovranno essere mantenuti o ripristinati, valorizzando qualora possibile, anche un conveniente intorno del manufatto.
2. Tutti questi manufatti, anche se non individuati in cartografia, dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione e forma attuale pur con possibilità di leggere modifiche per esigenze inderogabili legate alla viabilità che non ammettano soluzioni alternative.
3. Per i manufatti di proprietà privata si applicano le disposizioni del D.lgs. 42/2009 contenute rispettivamente all'art. 11 *"Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela"* e all'art. 50 *"Distacco di beni culturali"*. Nel caso di proprietà pubblica si applicano le disposizioni dell'art. 10 comma 1 del citato decreto. I cippi, i manufatti e i beni riferiti alla prima guerra mondiale sono sottoposti alle forme di tutela previste

dalla Legge n.78 del 07.03.2001 "Tutela del Patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale".

Art. 42 – Raderi

- ~~1. Sono definiti edifici da recuperare quelli individuati catastalmente aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale.~~
- ~~2. Si considerano invece raderi i resti di fabbricati non aventi i requisiti specificati nella definizione di cui al comma 1. Il loro recupero è ammesso solo se considerato significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale, attraverso specifici Piani Attuativi.~~

Commento: Si stralciano le disposizioni in materia, in quanto prevalgono per definizioni e modalità d'intervento contenute nelle disposizioni provinciali.

Art. 43 – Rovine. ~~Omissis~~

- ~~1. Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine i cui resti abbiano una consistenza tale da non consentire l'individuazione sia della funzione sia dell'impianto volumetrico originari.~~
- ~~2. L'inconsistente significato storico-culturale ad essi attribuibile e la mancanza di certezze circa le funzioni e le dimensioni, determinano, in generale, l'impossibilità di procedere ad alcun intervento edilizio.~~
- ~~3. È consentito comunque un recupero delle rovine che rappresentano testimonianza storico-culturale ai soli fini di valorizzazione e salvaguardia di antiche testimonianze~~

Commento: Si stralciano le disposizioni in materia, in quanto prevalgono per definizioni e modalità d'intervento contenute nelle disposizioni provinciali.

Art. 44 Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

1. Il PRG individua con apposita simbologia negli elaborati del "Sistema Ambientale" i manufatti, gli spazi aperti e i beni storico artistici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". L'individuazione cartografica dei beni oggetto di tutela è puramente indicativa e riporta la situazione rilevata alla data di approvazione del PRG. La verifica della sussistenza del vincolo dovrà pertanto essere accertata mediante verifica tavolare.
2. Sui manufatti e negli spazi aperti vincolati direttamente o indirettamente dal D.lgs. 42/2004 ciascun intervento è soggetto al preventivo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Storico Artistici, per i Beni Architettonici e per i Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento.

3. La cartografia del PRG individua i seguenti manufatti e siti di interesse:
- n.1 Casa a Casatta (p.ed. 80 CC. Valfioriana) - Vincolo Diretto D.Lgs.490;
 - n.2 Casa a Casatta (p.ed. 79 C.C. Valfioriana) - Vincolo diretto D.Lgs.490
 - n.3 Chiesa di San Floriano Martire a Casatta (p.ed. 1 C.C. Valfioriana) - Dichiara di interesse D.Lgs. 42/2004;
 - n.4 Sede Municipale e campanile Casatta (p.ed. 62 e p.ed. 722 C.C. Valfioriana) - Dichiara di interesse D.Lgs. 42/2004;
 - n.5 Chiesa di S. Filippo Neri a Montalbiano (p.ed. 507 C.C. Valfioriana) - Dichiara di interesse D.Lgs. 42/2004;
 - n.6 Cappella di S. Giovanni Nepomuceno a Valle (p.ed. 359 C.C. Valfioriana) - Dichiara di interesse D.Lgs. 42/2004;
 - n.7 Cimitero e Cappella cimiteriale a Casatta (p.ed. 723 e p.f. 147 C.C. Valfioriana) - Dichiara di interesse D.Lgs. 42/2004;
 - n.8 Casa con pittura ad affresco a Dorà (p.ed. 198/2 C.C. Valfioriana) - Dichiara di interesse D.Lgs. 42/2004;
 - n.9 Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Dorà (p.ed. 269/1 e p.ed. 269/2 C.C. Valfioriana) – Riconosciuto l'interesse culturale con C.B.C. dd. 08.10.1997 prot. n. 5751-6926-7179/97
 - n.10 Cappella del cimitero di Montalbiano (p.f. 6824/1 e p.f. 6820/4 C.C. Valfioriana) – Riconosciuto l'interesse culturale con C.B.C. dd. 29.08.1989 prot. n. 2674/89.

Art. 45 A1 - Insediamenti storici isolati

1. Sono costituiti da aree totalmente o parzialmente edificate, interessate da agglomerati, nuclei o case isolate, di architettura minore o di edilizia rurale aventi pregio paesaggistico-ambientale o costituenti memorie della tradizione insediativa locale.
2. Sono consentite opere di consolidamento, restauro e risanamento degli edifici; le aree libere sono inedificabili, ad eccezione dei volumi interrati da destinare a garages, cantine e depositi.
3. E' ammessa la ristrutturazione **edilizia di cui all'art.77 comma 2 lett. e) della LP 4 agosto 2015, n.15**, con **e senza** ampliamento dei fabbricati esistenti, nel rispetto di:
 - a) gli allineamenti sia verso strada, sia nei confronti delle linee di gronda degli edifici latitanti;
 - b) le forme architettoniche e tipologie caratteristiche dell'ambiente, anche attraverso l'impiego di materiali e coloriture legate alla tradizione locale;
 - c) il tipo e l'orientamento del manto di copertura prevalenti nella zona.

Commento: Il testo dell'art.45 risultava contraddittorio in materia di categorie d'intervento. Si chiariscono le categorie d'intervento e si aggiornano i parametri urbanistici.

4. Nel caso di ampliamento, esso non potrà superare ~~in termini volumetrici~~ il 15% **della SUN del volume** preesistente alla data di adozione delle presenti NTA.
5. Le attività commerciali insediabili sono quelle previste al Titolo III relativo alla disciplina urbanistica dell'attività commerciale.
6. **Le aree libere e gli spazi aperti possono essere utilizzati esclusivamente per accogliere gli ampliamenti volumetrici previsti ai commi precedenti e per la realizzazione di volumi interrati da destinare a garages, cantine e depositi.**

Capitolo III

Arese ad uso prevalentemente residenziale

Art. 46 Generalità

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza.
2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi o inquinanti, ed in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
3. Le attività commerciali compatibili con le aree prevalentemente residenziali sono quelle previste al Titolo III relativo alla disciplina urbanistica dell'attività commerciale.
4. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si dividono in:
 - a. B1 area residenziale satura;
 - b. B2, B3, B4 area residenziale di completamento;
 - c. B5 area residenziale di ristrutturazione;
 - d. Aree a concessione convenzionata.
5. In caso di nuova costruzione, o, per gli edifici esistenti, in caso di ristrutturazione totale, sostituzione edilizia o demolizione con ricostruzione, il muro di confine del lotto per il tratto prospiciente la pubblica via, dovrà essere arretrato fino a raggiungere la dimensione minima della carreggiata stradale più la banchina ed il marciapiede se esistente nel tratto di strada interessato.
6. La costruzione di nuovi edifici posti a ridosso di infrastrutture stradali è soggetta ad una valutazione preventiva del clima acustico, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge n.447/95 e s.m.

Art. 47 Interventi di recupero dei sottotetti

2. Negli edifici esistenti alla data di approvazione della Variante al PRG 2012 e ricadenti nelle zone B1, B2, B3, B4 è consentito rendere abitabile il sottotetto anche con eventuale sopraelevazione dell'imposta del tetto fino al raggiungimento di un'altezza minima interna pari a 1,50 m, **misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) senza tenere conto degli elementi strutturali calcolata tra l'estradosso dell'ultimo solaio esistente e l'intradosso dell'orditura secondaria.**

3. Tale operazione è consentita in deroga ai seguenti parametri di zona ammissibili:
 - a. Altezza **dell'edificio Hp (n. di piani)**
 - b. **Altezza del fronte [m]**
 - c. **Altezza dell'edificio (m)**
 - d. **Volume Superficie utile netta massima [SUN];**
 - e. Lotto minimo
4. Gli interventi di cui al comma precedente, sono consentiti per una sola volta nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. la quota d'imposta del tetto esistente non sia inferiore a 0,50 m
 - b. la sopraelevazione prevista dal presente articolo deve avvenire in allineamento con le murature perimetrali del fabbricato;
 - c. dovranno essere rispettate le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di sopraelevazione;
5. Previo parere positivo della Commissione edilizia il volume corrispondente all'ampliamento calcolato secondo i parametri fissati al comma 1 può essere utilizzato anche con articolazioni diverse rispetto alla sola modifica della quota d'imposta.

Art. 48 Nuovi annessi non residenziali nei centri abitati: ricovero attrezzi e legnaie e tettoie.

1. All'interno delle zone B destinate alla residenza è ammessa, per ogni edificio a carattere prevalentemente residenziale **anche se composto da più unità abitative**, la realizzazione di una costruzione ausiliaria (**manufatto costruzione** accessoria) da destinare a legnaie o ricovero attrezzi. Tali costruzioni dovranno essere realizzate secondo la proposta di "Schema tipologico", descritto nella Tabella 6 e nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
 - a. siano asservite ad edifici destinati ad abitazione e realizzate preferibilmente in adiacenza ad essi o nelle immediate vicinanze;
 - b. per l'applicazione delle norme relative alle distanze si fa riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 15 comma 5 delle NTA;
 - c. siano demoliti gli eventuali manufatti a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio;
2. **All'interno delle zone di cui al comma 1, nel caso di edifici contraddistinti da più di un' unità abitativa, le dimensioni in pianta previste nello "Schema tipologico", possono essere aumentate di una superficie pari a 4,00 mq per ciascuna unità abitativa in più, oltre la prima, fino ad un massimo di 3 per un totale di 12 mq di ampliamento. Nel caso di edifici con 4 o più unità abitative, la superficie massima pari a totali 24 mq, può essere ripartita in parti uguali per dare origine a due manufatti distinti. L'ampliamento può**

Commento: Si aggiornano i parametri di riferimento per l'applicazione della deroga.

Commento: Si integra il testo dell'art. 48 con la disciplina relativa alla realizzazione di costruzioni accessorie nel caso di più unità abitativa.

avvenire solo con l'incremento del lato della costruzione parallelo al colmo del tetto.

3. All'interno delle zone B destinate alla residenza, in alternativa alle costruzioni accessorie previste al comma 1, è ammessa la realizzazione di tettoie in conformità alle disposizioni contenute all'art. 3 punto 4) lett. b) del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, di superficie massima pari a 15,00 mq. Le tettoie dovranno essere realizzate con struttura partante in legno. Per la realizzazione dei manti di copertura dovranno essere utilizzati materiali coerenti con la tradizione costruttiva storica quali legno, pietra e lamiera metallica di colore scuro).

Commento: Si prevede la realizzazione di tettoie in conformità ai limiti dimensionali previsti dalla LP 15/2015.

Art. 49 Zona B1 Aree residenziali sature

1. Le aree B1 residenziali sature sono le zone edificate a prevalente destinazione residenziale per le quali sono previsti interventi di riassetto edilizio, urbanistico e funzionale mentre è esclusa la realizzazione di nuovi volumi autonomi. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse tutte le categorie di intervento previste dall'art. 77 della LP 4 agosto 2015 n.15 99 della L.P. 4 marzo 2008, n.1, compresa la demolizione con ricostruzione. Su tali edifici è inoltre ammessa la realizzazione volumi tecnici afferenti a strutture, attrezzature ed impianti che per esigenze di funzionalità non possono essere contenuti nel corpo degli edifici.
2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
- gli ampliamenti volumetrici strettamente necessari ad accogliere gli impianti tecnologici mancanti e da adeguare;
 - a. La ristrutturazione di cui all'art. 77 comma 1 lett. e punto 3) con l'ampliamento del 10% della SUN volume esistente alla data di approvazione del Prg per gli edifici con SUN volumetria complessiva pari a 1500 Mc. 450 mq;
 - b. La ristrutturazione di cui all'art. 77 comma 1 lett. e punto 3) con l'ampliamento del 5% della SUN volume esistente alla data di approvazione del Prg (con il limite massimo di 45 mq di SUN 150 Mc.) per gli edifici con SUN volumetria complessiva superiore ai 1500 Mc. 450 mq;
 - c. il recupero del sottotetto a fini abitativi anche con eventuale sopraelevazione dell'imposta del tetto nel rispetto delle disposizioni contenute nel precedente art. 47;
3. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione della Variante al PRG 2012 ricadenti nelle aree B1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.
4. Per gli edifici esistenti destinati esclusivamente ad autorimessa e risultanti incongrui con il tessuto insediativo, in alternativa a quanto previsto al precedente comma 1, è ammesso aumentare di un'unità il numero dei posti auto esistenti a

Commento: Si aggiornano i contenuti dell'art. 49 adeguando il testo alle disposizioni urbanistiche provinciali

fronte di interventi di ampliamento laterale che prevedano il ripristino tipologico dell'intero manufatto.

Commento: Si aggiornano i contenuti dell'art. 49 adeguando il testo alle disposizioni urbanistiche provinciali

Art. 50 Zona B2, B3, B4 Aree residenziali di completamento

- 1 Le aree B2, B3 e B4 residenziali di completamento sono le aree parzialmente edificate nell'ambito di zone a prevalente destinazione residenziale nelle quali sono presenti le principali reti infrastrutturali e la cui edificazione tende a completare il disegno urbano senza determinare nuove espansioni edilizie.
- 2 **Tali aree potranno essere edificate attraverso intervento diretto rispettando i seguenti indici parametrici:**
- 3 In tali zone, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
 - **nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;**
 - **gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015, n. 15.**
- 4 **Gli interventi edificatori di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti parametri:**

Zona	Lotto minimo	Indice di fab. Fondiaria (If) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [mq/mq]	Altezza massima (H) Altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (Hp) [n.piani]	Altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (m)	Altezza del fronte [m]	Tipologia
B2	600 mq	0,45 mq/mq 1,5 mc/mq	3 piani 9,50 ml	9.50 m	9.00 m	mono e/o bifamiliari
B3	600 mq	0,45 mq/mq 1,5 mc/mq	3 piani 8,50 ml	8.50 m	8.00 m	a blocco
B4	600 mq	0,45 mq/mq 1,5 mc/mq	3 piani 9,00 ml	9.00 m	8.50 m	a blocco

- 3 Elenco delle prescrizioni specifiche di carattere urbanistico e paesaggistico relative alle singole zone omogenee:

Zona B4 :

Relativa alla zona residenziale indicata in corrispondenza dell'abitato di Dorà dove è richiesta la costruzione di una magazzino per materiali edili:

- l'intervento viene subordinato alla preventiva rimozione di eventuali manufatti precari di proprietà del richiedente sul resto del territorio comunale;
- data la particolare esposizione del lotto in questione alle visuali vicine di chi percorre la strada comunale interfrazionale, si prescrive il mantenimento

dell'attuale muro di contro-riva, limitando l'ingresso ad una larghezza massima di ml. 3,00.

Zona B2:

relativa alla zona residenziale indicata in corrispondenza dell'abitato di Casatta dove è richiesta la costruzione di una unità residenziale in sopraelevazione dell'autorimessa attuale:

- data la particolare esposizione del lotto in questione alle visuali vicine di chi percorre la strada comunale interfrazionale, si prescrive la realizzazione di un intervento atto a riqualificare il fronte strada (mascheramento dei muri d'ala, riorganizzazione del piazzale antistante l'autorimessa, idonea sistemazione del terreno circostante;

Zona B3:

Relativa al nuovo lotto edificabile in corrispondenza della frazione di Palù:

Lotto edificabile di proprietà privata da destinare a residenza **primaria/ordinaria con adozione di opportuna delibera comunale, subordinando l'eventuale rilascio di Concessione edilizia alla realizzazione di residenza primaria così come definita dalle vigenti leggi in materia.**

Commento: Si stralciano i limiti relativi ai requisiti delle residenza ordinaria/prima casa.

4. **Nelle aree B2, B3, B4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.**

Art. 50 bis - Zona B5 Aree residenziali di ristrutturazione

1. Le aree B5 residenziali di ristrutturazione costituiscono tessuti insediativi a prevalente funzione residenziale sorti a seguito di interventi unitari sotto il profilo dell'assetto urbanistico, architettonico e tipologico.
2. Gli interventi sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo che dovrà definire le categorie di intervento sugli edifici esistenti, le modalità di intervento sulle pertinenze e sugli spazi aperti. Il piano attuativo definirà inoltre gli eventuali ampliamenti e sopraelevazioni con la finalità di favorire la ristrutturazione edilizia ed urbanistica dell'intero insediamento nel rispetto dei caratteri tipologici.
3. Fino all'approvazione del piano attuativo sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione, senza ampliamenti di volume.

Art. 51– Aree a concessione convenzionata

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, l'edificazione a scopo residenziale, è ammessa nelle aree denominate "Aree a concessione convenzionata" collocate a margine degli insediamenti esistenti e individuate negli elaborati del sistema insediativo e infrastrutturale del PRG.
2. In tali aree l'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici:

Commento: Si aggiornano i parametri edificatori in conformità alle disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel "Regolamento edilizio urbanistico"

Lotto minimo = 500 mq

~~If (fondiario) = 1,50 mq/mq~~ **Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [mq/mq]:**
0,45 mq/mq

~~H max = 8,50 m~~ **Altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (Hp) [n.piani]:**
3 piani

~~Volume max = 900 mq~~ **SUN (massima) : 270 mq**

3. L'edificazione risulta ammessa alle seguenti condizioni:

- Il lotto minimo per l'edificazione non può derivare dal frazionamento di aree, finalizzato all'applicazione del presente articolo, ad eccezione di nuove particelle fondiarie derivanti da divisioni ereditarie.
- la pendenza del terreno naturale non superi il 40%;
- sia garantita l'urbanizzazione primaria o, qualora non sia ritenuta idonea, vi sia l'impegno da parte del richiedente o dei richiedenti ad eseguire dette opere contestualmente alle costruzioni. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione mancanti dovrà avvenire **nel rispetto delle disposizioni della LP 4 agosto 2015, n.15 con le modalità riportate nel successive comma 4 e nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 104 della L.P. n. 1/2008.**
- il richiedente o i richiedenti la concessione edilizia siano residenti da almeno cinque (5) anni o abbiano risieduto in passato per almeno (5) anni in Provincia di Trento;
- l'edificio da realizzare venga destinato alla prima abitazione del richiedente o dei richiedenti;
- il richiedente o i richiedenti non siano in possesso di altra abitazione idonea.

4. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato, alla stipula e all'intavolazione di una convenzione fra il Comune di Valfloriane e il richiedente, nella quale quest'ultimo si impegni:

- a non alienare l'edificio oggetto di concessione, nemmeno parzialmente, per il tempo di anni 10 dal momento del rilascio della concessione edilizia, e nella quale siano altresì previste le sanzioni convenzionali a carico del proprietario per l'inosservanza dell'obbligo stabilito nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi ed urbanistici.
- alla cessione gratuita al Comune di Valfloriane, qualora quest'ultimo lo richieda, delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria mancanti o da potenziare.
- alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (reti di smaltimento acque bianche e nere, reti di fornitura dei servizi, illuminazione pubblica, potenziamento viabilità pubblica ecc..)

5. Il relazione alla necessità di salvaguardare il sistema paesaggistico esistente caratterizzato da nuclei insediativi di carattere tradizionale, i nuovi edifici dovranno proporre delle caratteristiche tipologiche e architettoniche coerenti con gli elementi caratterizzanti il contesto di riferimento.

6. La presenza di un'area di dissesto geologico a valle della previsione cartografica relativa alla frazione Barcatta, subordina la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, alla redazione di un'analisi geologica che escluda eventuali ripercussioni dello stato deformativo del terreno sull'area residenziale e che indichi le eventuali misure da adottare per insediare gli interventi in completa sicurezza.

Art. 51bis Verde privato

1. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree interne all'insediamento urbano o ad esso limitrofe di particolare interesse paesaggistico per la panoramicità e per la presenza di alberatura, prati, e di verde in genere.
2. In queste aree destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature e colture agricole rampe di accesso ai garage e strade di servizio, è vietata ogni nuova costruzione.
3. A servizio degli edifici esistenti possono essere realizzate le costruzioni accessorie disciplinati al precedente art. 48.
4. Gli interventi previsti al precedente comma 3 non sono ammessi qualora le aree a verde privato ricadano negli ambiti a pericolosità elevata o moderata, individuati dal PGUAP nella carta della Pericolosità, e per quelle ricadenti in ambiti fluviali di interesse ecologico.

Commento: Il nuovo art. 51bis disciplina gli interventi ammessi nelle aree destinate all'insediamento per le quali si è provveduto allo stralcio dell'edificabilità.

Capitolo IV

Arese destinate prevalentemente ad attività economica

Art. 52 Generalità

1. Sono le parti di territorio destinate in prevalenza ad attività economiche e alla produzioni e commercializzazione di beni. Le aree destinate ad attività economica si suddividono in:
 - D2 - Aree produttive di interesse secondario di livello locale;
 - G1 - Aree per attrezzature turistico alberghiere;
 - G2 - Aree per attività extralberghiere

Commento: Si aggiornano i contenuti in conformità alle disposizioni provinciali della LP 15/2015 e nel "Regolamento edilizio urbanistico"

Art. 53 Aree D2 Produttive del settore secondario di interesse locale

1. Costituiscono le parti del territorio comunale individuate con destinazione produttiva di interesse locale.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale D2, in armonia con le disposizioni contenute nel nuovo PUP approvato con L.P. n.5/2008, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere finalizzati allo sviluppo delle seguenti attività:
 - a. produzione industriale e artigianale di beni;
 - b. lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - c. produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - d. attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - e. stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - f. impianti ed attrezzature per le comunicazioni e trasporti;
 - g. deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - h. impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia;
 - i. lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;

- j. allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;
 - k. deposito e magazzinaggio da svolgersi esclusivamente all'interno dei manufatti edilizi;
 - l. impianti e depositi per l'autotrasporto;
- commercio all'ingrosso;**
- ~~commercio al dettaglio per i soli prodotti menzionati nell'art. 13, comma 5 del regolamento di esecuzione della L.P. n. 4 dell'8 maggio 2000.~~
- m. attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive in conformità alle disposizioni dell'art.118 della LP 15/2015.**
3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:
 - **foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto delle disposizioni richiamante al successivo comma 4;**
 - **servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale in conformità alle disposizioni dell'art. 37 del PUP e dell'art.118 della LP 15/2015;**
 - **la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività;**
 - I volumi tecnici, le tettoie e simili strutture di servizio alla produzione non si computano ai fini del rispetto dei parametri edificatori solo se si tratta di opere precarie come definite al **Capo III Titolo III del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale all'art. 25 del Decreto del Presidente della Provincia n.18/50 Leg di data 13 luglio 2010**. Almeno il 20% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde con l'impiego di essenze ad alto fusto.
 4. **Nelle aree produttive di cui al presente articolo, la realizzazione di alloggi destinati alla residenza, nella misura massima di 400 mc 120 mq di SUN, è disciplinata dell'art. 33 del PUP e dal comma 2 dell'art. 117 della LP 4 agosto 2015, n.15 . La possibilità di realizzare ulteriori unità abitative e foresterie, è disciplinata dal Titolo IV "Disciplina edilizia per specifiche finalità" - Capo II "Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario" del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale " approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.**

5. Le attività commerciali compatibili con le aree produttive del settore secondario di livello provinciale-locale sono quelle previste al Titolo III delle NTA relativo alla disciplina urbanistica dell'attività commerciale.

- a. attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento;
- b. foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
- c. zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività;
- y. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 mq, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Nelle zone D2, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:

- nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015, n. 15.

7. Salvo diversa indicazione riportata nei Piani attuativi previsti dal P.R.G., gli interventi edificatori di cui al comma 6 devono rispettare i seguenti parametri: sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Lotto minimo	Sf:	1.000 mq.
Altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica massima	(m):	8.50 m
Rapporto di copertura	Rc max:	50 %

8. Nelle aree produttive disciplinate dal presente articolo almeno il 10% della superficie territoriale deve essere sistemato a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.

9. **All'interno dell'area vincolata dal Piano di Lottizzazione – PL.06 AREA A VALLE DELLA S.P. 71 Fersina – Avisio al fine di salvaguardare il quadro paesaggistico del versante vallivo, non sono ammesse le attività di cui al comma 2 lett. h) e i).**

Art. 54 Zone G1 Aree per attrezzature turistico alberghiere

1. Costituiscono le parti del territorio comunale destinate ad accogliere attività ricettive, attività commerciali esercizi pubblici (bar e ristoranti) e attività di tipo terziario direzionale.
2. In tali zone, la destinazione residenziale risulta ammessa solo se finalizzata alla realizzazione di una unità abitativa non eccedente i **120 mq di SUN 400 metri cubi** da destinare al conduttore o al personale di servizio.
3. La porzione dell'edificio da destinare ad attività terziarie e commerciali non potrà superare il 40% della **SUN volumetria** totale.
4. Le attività commerciali compatibili in tali zone sono quelle previste al Titolo III relativo alla disciplina urbanistica dell'attività commerciali. **ai sensi della L.P. 4/2000.**
5. Salvo diversa indicazione riportata nei Piani attuativi previsti dal P.R.G., sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

lotto minimo	Sf:	1.000	mq.
Indice di utilizzazione fondiaria fabbricabilità fondiaria	Uf	0.66	mq/mq
	#	2.20	mc/mq
Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica	Hp max:	3 + 10	m n. piani
Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica	[m]	10	m
Altezza del fronte	[m]	9.50	m
Rapporto di copertura	Rc max:	50%0. 50	mq/mq

Art. 55 Zone G2 Aree per attività extralberghiere

1. Costituiscono le parti del territorio comunale destinate ad accogliere attività extralberghiere come disciplinate dall'art. 30 della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, attività commerciali ed esercizi pubblici.

Commento: Si introducono delle limitazioni alle funzioni insediables nell'area del PL.06 motivate dalla volontà limitare gli impatti paesaggistici derivanti dall'installazione di macchinari e strutture connesse di supporto agli usi previsti alle lettere h) e i)

Commento: Si aggiornano i parametri edificatori in conformità alle disposizioni provinciali della LP 15/2015 e nel "Regolamento edilizio urbanistico"

2. In tali zone, la destinazione residenziale risulta ammessa solo se finalizzata alla realizzazione di una unità abitativa non eccedente i **120 mq di SUN 400 metri cubi** da destinare al conduttore o al personale di servizio.
3. Le attività commerciali compatibili in tali zone sono quelle previste al Titolo III relativo alla disciplina urbanistica dell'attività commerciali **ai sensi della L.P. 4/2000**.
4. Salvo diversa indicazione riportata nei Piani attuativi previsti dal P.R.G., sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

lotto minimo	Sf:	1.000	mq.
Indice di utilizzazione fondiaria fabbricabilità fondiaria	Uf	0.30	mq/mq
	#	1.00	mc/mq
Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica	Hp max:	3 8,50	m n. piani
Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica	[m]	8.50	m
Altezza del fronte	[m]	8.00	m
Rapporto di copertura	Rc max:	40%0. 40	mq/mq

Capitolo V

Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali

Art. 56 Generalità

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorale. Le aree destinate alle attività agro silvo-pastorali si dividono in:
 - a. E2 aree agricole secondarie;
 - b. E3 aree agricole di rilevanza locale;
 - c. E4 aree agricole del PUP
 - d. E5 aree a bosco;
 - e. E6 aree a pascolo;
 - f. E7 aree ad elevata integrità;
 - g. E8 aree per aziende agricole;
2. Fatto salvo quanto previsto dalle **singole** norme ~~relative alle singole~~ di zona **E**, nelle aree agricole **E2 e E4 possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del P.U.P e dall'articolo 112 della LP 4 agosto 2015, n.15 sono ammessi solo i fabbricati agricoli specializzati e quelli rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi**. L'edificazione è subordinata alla esistenza o alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria.
3. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola (E2, E3, E4) secondo le modalità previste dall'art. 62 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 e dal relativo regolamento di attuazione. ~~Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, per il calcolo della densità fondiaria possono essere utilizzate le aree a pascolo previo parere favorevole del Comitato per gli interventi in aree agricole. L'utilizzo delle zone a pascolo per la determinazione della densità fondiaria delle aziende a prevalente indirizzo zootecnico ai sensi dell'art. 112 comma 3 della LP 4 agosto 2015, n.15, è disciplinato dall'art. 89 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".~~
4. Le nuove stalle devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m. dalle aree residenziali, commerciali e turistiche esistenti e di progetto e dalle aree pubbliche in generale. Nella localizzazione delle stalle si dovranno rispettare le disposizioni contenute nelle norme di attuazione della carta delle risorse idriche del PUP.
5. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono vietati:

Commento: Si aggiornano le disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel "Regolamento edilizio urbanistico"

- a. cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - z. le trasformazioni che sovvertano senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
 - aa. movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola;
6. **Nelle zone agricole (E2 e E4) del PRG in conformità alle disposizioni e ai criteri contenuti negli artt. 81, 84, 85, 86, 87 del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale” e dei limiti dimensionali contenuti nelle norme di zona, è ammesso:**
- a) lo svolgimento dell'attività agritouristica;
 - b) la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni. Per tali costruzioni dovrà essere particolarmente curata la scelta dei materiali per consentire un armonico inserimento nell'ambiente.
 - c) la realizzazione di manufatti per l'apicoltura;
 - d) opere di bonifica e di sistemazione del terreno;
 - e) impianti di biogas di cui all' art. 114 della LP 4 agosto 2015 n.15.
 - f) Istallazione di tunnel e serre a scopo agronomico nel rispetto dei parametri previsti nelle singole norme di zona.
7. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 delle NTA del PUP, l'attività agritouristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agritouristica è ammesso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 81 del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale” e dei parametri previsti dalle singole norme di zona.
8. Nelle zone E2 e E4 del PRG è inoltre ammessa la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nel rispetto dell'art. 37, comma 4, lett. a) delle Norme di attuazione del PUP e nel rispetto del limite dimensionale pari **400 mc a-120 mq di SUN**. La realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo è autorizzata in conformità delle disposizioni contenute all'art. 71 e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di funzionalità aziendale definiti agli artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale”.
9. I casi e le condizioni per le realizzazioni di una ulteriore unità abitativa e di foresterie, nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono stabilite dall'art. 80 del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale”.
10. In conformità alle disposizioni provinciali richiamate al precedente comma 2, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle

aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

11. La nuova edificazione, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo, deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
12. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
13. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi che risultino indecorosi. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
14. ~~I terreni facenti parte delle superfici agricole necessarie alle realizzazioni di cui al presente e ai successivi articoli riguardanti i terreni agricoli dovranno essere trascritti su apposito registro indicante numero di particelle, estratto di mappa e proprietario secondo le modalità previste dalla L.P. 4 marzo 2008 n.1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente norma dovranno essere trascritti sul registro di cui al comma precedente tutti i terreni oggetto delle precedenti concessioni edilizie riguardanti manufatti ed edifici rurali.~~
15. Le attività commerciali compatibili con le aree agro-silvo-pastorali sono quelle previste al Titolo III relativo alla disciplina urbanistica dell'attività commerciale.
16. Agli edifici ricadenti nelle zone E, disciplinati dal "Piano per il censimento del patrimonio edilizio montano" approvato con Del. G.P. n. 63 di data 2.01.2010 si applicano le disposizioni e le modalità d'intervento in esso contenute.
17. Nelle aree E5, E6 e E7 ubicate ad un'altitudine maggiore di 1600 m s.l.m. si applicano le disposizioni previste al successivo art. 94
18. Con esclusione delle zone E3, ammessa la realizzazione di capanni da caccia limitatamente al periodo dell'attività venatoria.
19. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di piste per lo sci da fondo e percorsi equestrì attrezzati è consentita anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.

Art. 57 E2 Aree agricole secondarie

1. Le aree agricole E2 sono parte integrante del paesaggio agricolo e forestale di Valfloriane, concorrono alla tutela del territorio ed al mantenimento della qualità paesaggistica.
2. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 4, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

~~3 Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma precedente, nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:~~

~~a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un allegio per impresa agricola con volume apri a 400 mc, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:~~

- ~~a.1 il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;~~
- ~~a.2 carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 1;~~
- ~~a.3 funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;~~
- ~~a.4 previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;~~

~~b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni (legnaie, depositi per il ricovero di attrezzi agricoli e manufatti per ricovero di animali) nelle modalità previste dall'art. 3 del D.P. 8.03.2010 n. 8-40/Leg.~~

~~Per tali costruzioni dovrà essere particolarmente curata la scelta dei materiali per consentire un armonico inserimento nell'ambiente.~~

~~4 L'attività agritouristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agritouristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:~~

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a4) del comma 3;
- b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- c) i nuovi edifici da destinare ad attività agritouristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale e della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
- d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dal competente organo della Provincia.
3. In tali zone, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
- nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
 - la ristrutturazione degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015, n. 15.
4. Gli interventi di cui al comma 3 Le nuove costruzioni devono rispettare le seguenti parametri:
- la superficie aziendale minima: 10.000 mq;
 - Lotto minimo: 1.500 mq
 - **Uf (max): 0,09 mq/mq If (max): 0,3 mc/mq** (con riferimento alla superficie aziendale);
 - Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (Hp): 3 piani 8,50 ml;
 - **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (m): 8,50 m**
 - **Altezza massima del fronte [m]: 8,00 m**
 - **SUN (max): 1.200 mq Volume (max): 4.000 mc**
 - **SUN (max) Volume (max) per strutture accessorie: 21 mq 70 mc.**
5. Per la realizzazione di serre o tunnel permanenti **come definiti all'art. 70 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" a supporto di attività florovivaistiche di cui al DP n. 8-40 Leg. di data 08 marzo 2010**, valgono le disposizioni del comma precedente ad eccezione di quelle relative al lotto minimo e all'altezza massima che vengono così definiti:
- Lotto minimo: 1.500 mq
 - Altezza massima del fronte [m]: 6,00 ml;
6. **Nell'ambito degli insediamenti agricoli e agrituristicci sono ammessi inoltre esercizi di vicinato per la vendita dei prodotti dell'azienda e di quelli ad**

Commento: Si aggiornano i parametri urbanistici

~~essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati nella misura massima del 20% della superficie coperta totale. Anche tali punti vendita, al pari dell'alloggio del proprietario imprenditore, dovranno integrarsi con la struttura produttiva con le stesse modalità e indicazioni previste per l'alloggio.~~

- ~~7. Gli edifici esistenti possono essere suscettibili di tutti gli interventi di cui all'art. 6 delle NTA.~~
8. Gli edifici esistenti ad usi diversi da quelli consentiti ai commi 2, ~~3 e 4~~ possono essere ampliati nella misura max del 20% ~~della SUN esistente del volume esistente~~ all'entrata in vigore delle presenti norme al fine esclusivo di garantirne la funzionalità.
9. Negli edifici esistenti aventi destinazione prevalentemente residenziale, in alternativa a quanto stabilito al comma precedente, è consentito rendere abitabile il sottotetto anche con eventuale sopraelevazione dell'imposta nel rispetto delle modalità prevista al precedente art. 47.
10. Negli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella residenziale, qualora la tipologia lo consenta, è ammesso il cambio d'uso in residenza di ~~una SUN massima pari a 120 mq un volume massimo pari a 400 mc~~, ove siano sufficienti le opere di urbanizzazione primaria o vi sia l'impegno del concessionario a realizzarle a proprie cure e spese.
11. E' consentita la costruzione di tunnel temporanei ~~come descritti dal DP n. 8-40 Leg. di data 08 marzo 2010~~ il cui uso sia legato con il periodo di una coltura. La superficie dei tunnel temporanei non viene computata ai fini del calcolo degli indici urbanistici.
12. E' consentita la ~~realizzazione di costruzioni accessorie di cui all'art. 48 delle NTA, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:~~
 - a) ~~devono essere destinate alla soddisfazione delle esigenze dei residenti all'interno degli insediamenti storici come individuati nella cartografia del PRG;~~
 - b) ~~dovranno collocarsi entro una distanza di 300 m dal limite del centro storico come individuato in cartografia;~~
 - c) ~~taли interventi sono da considerarsi alternativi a quelli previsti all'art. 56 comma 6 lett. b) delle NTA.~~

Commento: Si integrano le possibilità di intervento a sostegno dei residenti dei centri storici. La compattezza del tessuto insediativo storico di Valfloriana limita fortemente la possibilità di realizzazione di costruzioni accessorie. Tale necessità è particolarmente sentita dai residenti.

Art. 58 E3 Aree agricole di rilevanza locale

2. Nelle aree agricole di rilevanza locale delimitate nelle tavole del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale, vige il divieto di qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia e infrastrutturale, col vincolo al mantenimento dello stato attuale salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare ulteriormente la qualità dei luoghi o a potenziarne i valori.

3. Le aree agricole di rilevanza locale, pur non essendo destinate alla nuova edificazione, concorrono al computo della superficie aziendale come stabilito al comma 3 dell'art. 56.
4. In tali aree è consentita esclusivamente :
 - a) la realizzazione anche da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni (legnaie, depositi per il ricovero di attrezzi agricoli e manufatti per ricovero di animali) **di cui all'art. 56 comma 6 lett. b), nelle modalità previste dall'articolo 3 del DP n. 8-40/Leg di data 8.03.2010;**
 - b) la costruzione di tunnel temporanei **come descritti dal DP n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010**, il cui uso sia legato con il periodo di una coltura.
 - c) la realizzazione di parcheggi fuori terra e interrati se di pertinenza ad edifici residenziali esistenti anche ricadenti all'interno dei centri storici.
- d) gli interventi previsti all'art. 57 comma 12.**
5. Considerata la valenza paesaggistica delle aree di possibile intervento, la realizzazione dei parcheggi di cui alla lettera c) del comma 4 è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i parcheggi devono essere destinati alla soddisfazione degli standard fissati con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale n.1/2008, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima;
 - b) i parcheggi devono costituire pertinenze delle singole unità immobiliari con destinazione residenziale, **ai sensi dell'articolo 113, comma 3, della legge urbanistica provinciale n.1/2008;**
 - c) si dovrà porre attenzione a non alterare il profilo del terreno ed il suo andamento naturale. Per quanto attiene alle specifiche modalità costruttive, il portone o basculante dovrà essere in legno e inserito in una struttura rifinita con modalità tradizionali (rivestimento in pietra, architrave in legno, ferro o pietra).

Art. 58bis E4 Aree agricole del PUP

1. Nelle aree agricole del PUP sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP con un indice pari a 0,01 Mc/mq.
2. E' ammessa la realizzazione dei manufatti di piccole dimensioni di cui all'art. 3 delle disposizioni regolamentari riportate nel Decreto P.P. 8 marzo 2010 n. 8-40/Leg).

Art. 59 E5 Aree a bosco

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 delle Norme del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle NTA del PUP.
3. Nei boschi il taglio degli alberi è ammesso solo se eseguito con tecniche, e in misura tali da non compromettere la qualità ambientale e paesistica esistente bensì a migliorarla. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno eseguiti mediante l'impiego di essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
4. Gli interventi di trasformazione e nuova costruzione edilizia sono ammessi solo se si tratta di fabbricati forestali, o solo in caso di comprovata pubblica utilità, per il potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.
5. È vietata la nuova costruzione di edifici che non siano riconducibili alle attività previste ai commi precedenti.
6. Negli edifici esistenti diversi e per gli operatori differenti da quelli di cui sopra, gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se diretti a ricondurre i fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.
7. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - **SUN max: 180 mq** **Ve max: 600 mc**
 - **Uf max : 0.09 mq/mq** **Ifmax 0,03 mc/mq**;
 - **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica [Hp] max: 3 piani** **H max: 7 m**;
 - Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (m): 7.00 m**
 - Altezza massima del fronte [m]: 6.50 m**
8. I nuovi fabbricati consentiti non devono preferibilmente impegnare nuovo suolo forestale e pertanto possono disporsi solo accanto a edifici già esistenti o ai margini dei boschi, ovvero lungo le strade o le radure esistenti. La pubblicità commerciale è vietata.
9. Tutti i boschi sono assoggettati alla protezione idrogeologica e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Commento: Si aggiornano i parametri urbanistici

- 10.** In tali aree è ammessa, fatti salve le cautele di cui all'art. 102 delle NTA, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità.

Art. 60 Omissis

Art. 61 E6 Aree a pascolo

1. Sono indicati come pascoli i suoli caratterizzati da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea da riservare, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici finalizzati alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agritouristica, anche affiancata dall'attività di maneggio.
3. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono inoltre ammessi solo se si tratta di fabbricati di comprovata pubblica utilità e destinati al presidio civile del territorio.
4. Negli edifici esistenti diversi o destinati ad operatori differenti da quelli di cui ai commi precedenti gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo per le opere dirette a ricondurre tali fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.
5. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - **SUN max: 1.200 mq** ~~Ve max: 4000 mq~~
 - **Uf max : 0.003 mq/mq** ~~Ifmax 0,01 mq/mq~~
 - **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica [Hp] max: 2 piani**
H max: 4,5 m;
 - **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (m): 4,5 m**
 - **Altezza massima del fronte [m]: 4.0 m**

Commento: Si aggiornano i parametri urbanistici

Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare preferibilmente nuovo suolo pascolivo e pertanto possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti o ai margini dei pascoli, ovvero lungo le strade esistenti, ma sempre in posizione defilata rispetto alle visuali più significative sul posto e da lontano. È vietato tagliare longitudinalmente il pascolo con nuove strade veicolari, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili. Le aree a pascolo vanno mantenute il più possibile accorpate. La pubblicità commerciale è vietata.

6. Tutti i pascoli sono assoggettati alla protezione idrogeologica e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.
7. In tali aree è ammessa, fatti salve le cautele di cui all'art. 102 delle NTA, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità.

Art. 62 E7 Aree ad elevata integrità

1. Sono indicati come aree ad elevata integrità i suoli che, per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche, per la natura e la posizione del terreno o per la difficile accessibilità non permettono lo svolgimento di attività umana continuativa con insediamenti stabili: ghiaioni, rocce, greti, pietraie, forre, ambienti d'alta montagna, ghiacciai..
2. La nuova edificazione è vietata, salvo che si tratti di manufatti speciali aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, strutture per le telecomunicazioni o opere e infrastrutture di interesse generale quali i rifugi alpini. Negli edifici esistenti diversi da quelli di cui sopra sono ammessi interventi di ristrutturazione solo se si tratta di ricondurli alle funzioni di cui ai commi precedenti e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.
3. Per tali opere sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - **SUN max: 300 mq** **Ve max: 1000 mc**
 - **Uf max : 0.003 mq/mq** **Hfmax 0,01 mc/mq**;
 - **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica [Hp] max: 2 piani**
H max: 5 m;
 - **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (m): 5.0 m**
 - **Altezza massima del fronte [m]: 4.5 m**
4. Ai fini della tutela ambientale, gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in siti defilati dalle visuali principali adattandosi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti. La pubblicità commerciale è vietata.
5. Oltre al recupero e al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di sentieri e tracciati alpinistici nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile e sempre ben inseriti nell'ambiente.

Commento: Si aggiornano i parametri urbanistici

Art. 63 E8 Aree per aziende agricole

1. Il PRG individua nella cartografia del sistema insediativo e infrastrutturale le aree specificatamente destinate ad aziende agricole.

Commento: Si prevede il mantenimento di parametri volumetrici a sostegno delle attività produttive agricole e zootechniche. Per le attività agrituristiche si prevede l'adozione dell'indice di utilizzazione fondiaria, dell'altezza Hp espressa in numeri di piani ec...

2. Nelle zone per aziende agricole, fatta salva la possibilità di insediare le attività e le funzioni previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 57, risultano ammessi i seguenti interventi:

Strutture e impianti a servizio della zootecnia (stalle, depositi, magazzini, strutture per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'allevamento ecc..)

- Lotto minimo: 2000 mq
- **Ve max Volume urbanistico Vt [mc]: 7.500 mc.**
- **IFF max: 0,3 mc/mq;**
- **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica Hf max: 10,5 m;**

Strutture e impianti a servizio dell'attività agricola (depositi, magazzini, strutture per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli ecc..)

- Lotto minimo : 2000 mq
- **Ve max Volume urbanistico Vt [mc]: 5.000 mc.**
- **IFF max: 0,3 mc/mq;**
- **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica Hf max: 10,5 m;**
(esclusi volumi tecnici, silos, impianti tecnologici)

Strutture a servizio dell'attività agritouristica

- Lotto minimo : 2000 mq
- **SUN max: 360 mq Ve max: 1.200 mc.**
- **Uf max : 0.09 mq/mq Ifmax 0,3 mc/mq;**
- **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica [Hp] max: 3 piani H max: 10,5 m;**
- **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (m): 10.50 m**
- **Altezza massima del fronte [m]: 10 m**

3. Nelle zone per aziende agricole, è ammessa inoltre la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali, con le modalità **prescritte dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale richiamate all'art. 62 della Lp. n. 1/2008.**
4. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per la realizzazione degli interventi previsti dal PRG. Le nuove strutture interrate dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm.
5. In caso di saturazione delle possibilità edificatorie previste al comma 2, gli edifici esistenti all'entrata in vigore della variante 2012 al PRG possono essere ampliati nel rispetto dei seguenti parametri:

- Aumento massimo del volume **urbanistico (Vt)** destinato ad attività produttive agricole e zootecniche: 20% **di quella esistente**.
- Aumento massimo della Superficie interrata: 40% **della superficie interrata esistente**:
- Aumento **di SUN massimo del volume** destinata ad attività agrituristiche: 20% **di quella esistente**.

Capitolo VI

Arene per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

Art. 65 Generalità

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale sono destinate ai servizi pubblici e a tutte le attività di interesse collettivo. L’Piano individua, in modo specifico le attrezzature e i servizi esistenti o in progetto, raggruppandoli nelle seguenti categorie :
 - F1 Attrezzature e servizi civili e amministrative
 - F2 Verde pubblico
 - F3 – Verde attrezzato
 - F4 Parcheggio pubblico
2. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitati anche fabbricati di servizio, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal P.R.G.
3. In tutte le zone per attrezzature pubbliche sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata. Tali interventi, saranno soggetti a convenzione che dovrà essere stipulata con l’Amministrazione comunale prima del rilascio della concessione edilizia. La convenzione dovrà contemplare l’impegno dei soggetti privati a garantire l’uso pubblico dei servizi e attrezzature secondo modalità definite nella convenzione stessa.

Art. 65 F1 Arene per attrezzature civili ed amministrative

1. Le zone per le attrezzature civili e amministrative pubbliche e di uso pubblico di interesse locale, sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:
 - [CA] civile ed amministrativa
 - [SC] scolastica e culturale;
 - [S] sportive e ricreative all’aperto e al coperto;
 - [h] piazzola per elisoccorso.
2. **Nelle aree di cui al presente articolo è ammessa, con deliberazione della giunta comunale e nel rispetto degli standard di cui all’art. 59 della LP 4 agosto 2015, n. 15, la realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature pubbliche previste al precedente comma 1. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata in cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo anche parziale per una destinazione diversa, purché compresa fra quelle indicate**

Commento: Si aggiorna il testo alle disposizioni contenute all’art. 59 della LP 15/2015.

in- legenda. In tali zone risulta sempre ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici, anche interrati, e la destinazione a verde pubblico con relative attrezzature e impianti.

3. Negli interventi di nuova costruzione almeno il 30% della superficie fondiaria dovrà essere sistemata a verde.
4. Nelle aree destinate ad attrezzature sportive all'aperto [s] sono consentite **unicamente costruzioni che integrino la dotazione dei servizi sportivi quali, spogliatoi, chioschi per bar e per la vendita di prodotti di interesse turistico** nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

Commento: Si aggiornano i parametri urbanistici

Indice di utilizzazione fondiaria fabbricabilità fondiaria	Uf	0,03	mq/mq
	#	0,10	mc/mq
Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica	Hp max:	2 4,50	m n. piani
Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica	[m]	4,50	m
Altezza del fronte	[m]	4,00	m
Superficie coperta (chioschi)	Sc:	50	mq

5. L'altezza massima prevista al comma precedente potrà essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi.
6. La costruzione di nuovi edifici destinati a scuole, asili nido, case di cura ed i progetti relativi a nuovi parchi urbani ed extraurbani, sono soggetti ad una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95 e s.m.

Art. 66 F2 Zone a verde pubblico

1. Le aree riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive informali. Tali aree sono distinte in aree a verde pubblico esistenti e di progetto.
2. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco e per gli spettacoli all'aperto oltre alla realizzazione di modesti impianti sportivi con le relative strutture di servizio e gli spazi di parcheggio.
3. Risulta inoltre ammessa l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione dei parchi ed alla manutenzione del verde così come le attrezzature di corredo, quali i chioschi, le strutture per spettacoli all'aperto e per il ristoro, i servizi igienici e di simili organismi di pubblica utilità. La realizzazione di tali strutture dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:

Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica	Hp max:	2	m
		4,50	n. piani
Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica	[m]	4,50	m
Altezza del fronte	[m]	4,00	m
Superficie coperta	Sc max:	100	mq

4. In tali aree risulta comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

Commento: Nuovo articolo 66bis. Vedi relazione illustrativa.

Art. 66bis F3 Verde attrezzato

1. Le aree riportate in cartografia sono riservate alla realizzazione spazi destinati al verde attrezzato di tipo ricreativo e sportivo, ~~al turismo itinerante e ai relativi servizi e infrastrutture~~. Le funzioni ospitate all'interno delle aree a verde attrezzato devono essere organizzate in maniera unitaria sotto il profilo paesaggistico, favorendo l'integrazioni tra gli spazi aperti e le funzioni che necessitano di un maggior grado di infrastrutturazione del territorio.
2. ~~In tali zone è ammessa la realizzazione di aree attrezzate di sosta per caravan (aree sosta camper) disciplinate all'art. 8 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e ss.mm.e dal Decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12 - 114/Leg. recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto".~~
3. Per la realizzazione delle strutture di supporto alle attività insediate quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini, depositi, chioschi e spazi a servizio ~~del turismo itinerante e della promozione turistica~~ si deve favorire il riuso delle strutture esistenti anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) della LP 5 agosto 2015, n.15.
4. In tali zone, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
 - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
 - la ristrutturazione degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015, n. 15.
5. Gli interventi di cui al comma 3 devono rispettare le seguenti parametri:
 - Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (Hp) [n.piani]: 2 piani;

- **Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (m): 4.50;**
 - **Altezza massima del fronte [m]: 4,00 m**
 - **Superficie coperta massima [Sc]: 200 mq (escluse le costruzioni esistenti)**
5. **Gli interventi previsti ai precedenti commi 2 e 3 non sono ammessi nelle aree che ricadano negli ambiti a pericolosità elevata del PGUAP. Tali aree possono essere destinate ad attività di tipo ricreativo purché sia garantito, anche sotto il profilo paesaggistico, il mantenimento dello stato naturale dei luoghi. È ammessa e la realizzazione di arredi da giardino e da esterno (panche, tavoli, gazebo ecc.).**

Art. 67 F3 F4 Parcheggi pubblici

6. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature e la previsione di i sistemi controllati di smaltimento delle acque piovane.
7. In queste aree devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili.
8. I parcheggi pubblici possono essere realizzati anche a livello interrato.
9. I parcheggi di cui al presente articolo, qualora ricadano su aree di proprietà pubblica, possono essere realizzati anche su iniziativa privata e destinati anche ad uso privato, con il vincolo della pertinenzialità. Tali interventi risultano ammessi previa stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale. La convenzione dovrà individuare la ripartizione degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera e dalla sua gestione, nonché le modalità e i criteri di fruizione dei settori del parcheggio riservati all'uso pubblico. La progettazione dell'intervento deve essere estesa all'intera area riportata in cartografia.
10. I singoli progetti, in relazione alla vicinanza dei parcheggi pubblici con aree residenziali, sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto acustico in applicazione della Legge 477/95 e s.m.

Capitolo VII

Zone per infrastrutture e servizi

Art. 68 Generalità

- Le aree per infrastrutture e servizi pubblici sono destinate ai servizi cimiteriali, alla mobilità veicolare, pedonale, ciclopedonale e in genere ai servizi infrastrutturali quali impianti di telecomunicazione e simili. Il Piano individua, in modo specifico le infrastrutture e i servizi esistenti o in progetto, raggruppandoli nelle seguenti categorie:
 - F5** Area cimiteriale
 - F6** Impianto di depurazione
 - F7** Impianti e attrezzature tecnologiche
 - F8** Discariche inerti
 - F9** Zone destinate alla viabilità;
Percorsi ciclopedonali;
Impianti per la radiofrequenza;

Art. 69 F4 F5 Aree Cimiteriali

- Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura.
- Gli interventi all'interno delle aree cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L. P. 2/83 e della L. P. 10/98.

Art. 70 F5 F6 Aree per impianti di depurazione

- Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate al convogliamento e alla depurazione dei liquami provenienti dalle pubbliche fognature. La realizzazione e la manutenzione degli impianti dovrà avvenire secondo le modalità previste dal Testo Unico delle Leggi Provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti.
- Nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 59 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, l'ampiezza delle fasce di rispetto relative agli impianti di depurazione è riportata in Tabella 1 e negli elaborati cartografici del PRG.

Art. 71 F6-F7 Aree per impianti e attrezzature tecnologiche

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate ad impianti e attrezzature tecnologiche. Tali aree sono destinate a funzioni di servizio alla collettività, quali, cabine elettriche e telefoniche, serbatoi per gli acquedotti, stazioni di pompaggio ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche e simili.
2. In tali aree risulta ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al comma precedente. Le aree di pertinenza di tali manufatti e attrezzature dovranno essere sistamate a verde, al fine di attenuare il più possibile gli impatti sul territorio circostante.
3. In considerazione delle specificità del contesto di riferimento, per le aree poste in prossimità della viabilità provinciale si dovrà predisporre un progetto unitario a garanzia del corretto inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti e dei dispositivi tecnologici previsti.
4. La cartografia indica l'ambito interessato alla realizzazione dell'opera di presa della centralina idroelettrica sul rio delle Seghe a valle dell'abitato di Montalbiano. Nell'area individuata in cartografia risultano ammesse esclusivamente le opere autorizzate dai servizi provinciali all'interno della procedura di VIA.

Art. 72 F7-F8 Discariche inerti

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate a discarica inerti. Le discariche per materiali inerti sono assegnate alla raccolta e allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché degli eventuali materiali provenienti dalla coltivazione di cave. La disciplina in materia è definita dal d.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 nonché dal D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. "Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti ai sensi dell'art. 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10".

Art. 73 F8-F9 Zone destinate alla viabilità

1. Le strade, distinte in cartografia come esistenti, da potenziare e di progetto costituiscono la rete viaria veicolare normalmente aperta al traffico.
2. Il PRG, con riferimento alla classificazione riportata negli elaborati cartografici della Variante PUP 2000, dall' Art. 62 comma 1 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e dalla Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890, individua in cartografia le seguenti categorie relative alla viabilità veicolare:
 - Strade di 3^o categoria (secondo la classificazione del PUP), asfaltate, per il traffico
interregionale ed intercompreensoriale di largo raggio;

- Strade di 4° categoria (secondo la classificazione del PUP), asfaltate, per il traffico intercomunale;
 - Strade di interesse locale, asfaltate, per il traffico di connessione tra i vari centri e nuclei abitati ed interne agli abitati stessi.
 - Strade minori, rurali e boschive, eventualmente riservate ad un traffico specializzato soggetto a limitazioni e controlli (evidenziate in cartografia solo in casi particolari).
3. Secondo quanto stabilito dalla **D.G.P. n. 909 del 3 febbraio 1995 riapprovata con D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 e successivamente modificata con le deliberazioni come-modificata-dalla-D.G.P. n 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013**, a ciascuna categoria di strade sono assegnate le larghezze minime e massime della piattaforma stradale. (vedi Tabella 3). Le larghezze minime sono modificabili solo nei casi previsti dalla normativa provinciale.
4. All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento, le strade di interesse locale possono avere dimensioni diverse da quelle indicate nella Tabella 3 nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio, nonché laddove vi siano dei volumi già costruiti. In questi casi la dimensione minima va definita in concreto tenendo conto dello specifico contesto edificatorio al cui interno e a servizio del quale, si pone la strada medesima.
5. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità e in generale le opere di infrastrutturazione del territorio (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture e manufatti tecnologici, ecc.). Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.
6. I tracciati e gli svincoli delle strade di progetto e di potenziamento, evidenziati nella cartografia sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva, nella quale si preciseranno le soluzioni di dettaglio sia per i manufatti e le opere d'arte delle infrastrutture, sia per gli interventi di arredo. L'eventuale assenza nella cartografia del PRG di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedere per accertate esigenze di pubblica utilità, purchè le opere di rettifica, allargamento e miglioramento avvengano all'interno delle relative fasce di rispetto. Qualora l'Amministrazione comunale abbia approvato un progetto esecutivo che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, si applicano le fasce di rispetto relative alle strade esistenti, previa rettifica del piano regolatore secondo le modalità previste all'art. 34 della L.P. 4 marzo 2008 n.1.
7. L'eventuale assenza in Cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo la

Commento: Aggiornamento ai rilievi contenuti nella nota PAT prot. n. S013/2019/305151 di data 14 maggio 2019

- possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità; l'approvazione da parte del Comune del relativo progetto lo abilita ad applicare la procedura espropriativa ai sensi di legge.
8. Qualora gli interventi previsti riguardino le strade provinciali sia direttamente (ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche del tracciato stradale) che indirettamente (accessi a diversi utilizzi anche parziali) dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
 9. Negli interventi di potenziamento della viabilità è prescritta la conservazione dei manufatti di interesse storico di cui all'art. 41 delle NTA. I capitelli e le croci esistenti e non individuati ai sensi del predetto articolo possono subire spostamenti. Deve essere curato anche il raccordo con sentieri, mulattiere o altri percorsi minori che dovessero essere intersecati da nuovi tratti viari.
 10. Nelle aree specificatamente destinate all'insediamento, le strade di nuova costruzione vanno dotate di marciapiedi preferibilmente su ambo i lati, di larghezza non inferiore a m1,50 per lato. Nei tratti esistenti soggetti a potenziamento su almeno uno dei lati della sede stradale, potranno essere realizzati marciapiedi di larghezza non inferiore a m 1,50. I marciapiedi esistenti o gli eventuali nuovi andranno visivamente differenziati rispetto alla sede stradale e sempre, ove possibile, alberati. Nella sede del marciapiede, per la larghezza di m 1,50 potranno collocarsi solo pali per l'illuminazione, mentre qualsiasi altro ostacolo (quadri illuminazione, contatori ecc.) dovrà collocarsi fuori della stessa.
 11. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. **113 della LP 4 agosto 2015, n.15 65 della LP 01/2008**, la costruzione di nuove strade veicolari minori (rurali e boschive) di cui al comma 2 è ammessa a condizione che:
 - a. il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - b. gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistematati;
 - c. il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando gli accorgimenti tecnici più perfezionati;
 - d. non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sotto suolo se non per migliorare le attuali condizioni; **in fase di progettazione, è necessario valutare e in maniera approfondita le modalità di attraversamento dei corsi d'acqua al fine di ridurre al minimo le interferenze con il sistema delle acque superficiali.**
 - e. sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente assicurando, in sede di progetto, tutte le necessarie misure di mitigazione;
 - f. non vengano in alcun caso eseguiti muri e manufatti stradali in cemento armato a vista e non siano adottati parapetti o recinzioni in cemento armato o in ferro; i muri di sostegno se superiori a m 1,50 di altezza dovrebbero essere realizzati con terrazzamenti.

Le disposizioni contenute alle precedenti lettere c), d) ed e) si applicano anche nel caso della costruzione di nuove strade di interesse locale di cui al comma 2.

**Commento: VEDI VERBALE
PAT CONFERENZA SERVIZI
PGUAP VARIANTE n. 29 e
VARIANTE n. 52**

12. Ai fini della tutela ambientale, la realizzazione dei manufatti stradali negli spazi aperti deve attenersi alle prescrizioni in materia indicate nel Titolo VI della NTA. Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è vietata lungo tutte le strade negli spazi aperti ed è ammessa nelle urbanizzazioni solo lungo le strade di 3° categoria, purché si collochi entro gli spazi assegnati allo scopo dalla Amministrazione Comunale.
13. **Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza al traffico veicolare in transito lungo la strada di collegamento tra l'abitato di Sicina e Malga Sass e nei tracciati collocati in prossimità della malga è prescritta, in località Valle de la Madonna e nelle aree adiacenti caratterizzate da pericolo valanghivo, l'adozione di adeguati accorgimenti necessari a vietare l'accesso alla strada durante la stagione invernale o, comunque, in tutti i periodi contraddistinti dalla presenza di un significativo innevamento. In alternativa dovrà essere redatto uno specifico studio nivologico e relativo piano di gestione che consenta l'utilizzo della strada in condizioni di sicurezza.**
14. **La realizzazione, il potenziamento e al manutenzione delle strade locali dovrà tenere conto delle limitazioni in materia di dispersione in sottosuolo delle acque piovane previste nelle Norme di Attuazione della Carta delle Risorse idriche. Al fine di garantire la tutela delle zone di rispetto e di protezione della Carta delle Risorse Idriche, si dovranno prevede, dove necessario, opportuni sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.**

Art. 74 Percorsi pedonali e ciclopedonali

1. Per consentire l'avvio di un processo di riconoscimento e di recupero delle connessioni esistenti tra i centri abitati, tra i centri abitati e il torrente Avisio, e tra i centri abitati e l'alta valle, queste ultime censite dal "Piano per il censimento del patrimonio edilizio montano" approvato con Del. G.P. n. 63 di data 2.01.2010 al quale si rimanda, il PRG evidenzia in cartografia i percorsi meritevoli di segnalazione e di potenziamento. L'individuazione dei tracciati prevista negli elaborati del PRG è indicativa e può essere modificata in sede progettuale per meglio aderire allo stato dei luoghi.
2. I percorsi attualmente abbandonati ricadenti su proprietà pubblica possono sempre essere recuperati. Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l'uso pubblico con passaggi pedonali devono rimanere aperti al libero transito.
3. I progetti di recupero e potenziamento dei percorsi esistenti dovranno essere redatti applicando le opportune tecniche di ingegneria ambientale escludendo, di norma, l'utilizzo di pavimentazioni e strutture in conglomerato cementizio e/o bituminoso.

Art. 75 Area per sosta camper-Omissis

1. Il PRG individua in cartografia le aree sosta camper destinate alla realizzazione di servizi e di strutture a supporto del turismo itinerante.
2. In tali zone è ammessa la realizzazione di aree attrezzate di sosta per caravan (aree sosta camper) disciplinate all'art. 8 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e ss.mm. e dal Decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12 – 114/Leg. recante “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto”.
3. In tali zone, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 delle NTA, sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
4. Gli interventi di cui al comma 2 devono rispettare le seguenti parametri:
 - Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (Hp) [n.piani]: 2 piani;
 - Altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica (m) : 4,50 m;
 - Altezza massima del fronte [m]: 4,00 m
 - Superficie coperta massima [Sc]: 200 mq
 - Indice di permeabilità [Ip]: 0,60 mq/mq
5. Le funzioni ospitate all'interno delle aree a sosta camper devono essere organizzate in maniera unitaria sotto il profilo paesaggistico, favorendo l'integrazioni tra gli spazi aperti e le funzioni che necessitano di un maggior grado di infrastrutturazione del territorio.
6. La realizzazione e la manutenzione degli impianti e il convogliamento delle acque refluì dovrà avvenire secondo le modalità previste dal Testo Unico delle Leggi Provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 76 Impianti per la radiofrequenza

1. Il PRG individua in cartografia le sorgenti elettromagnetiche a radiofrequenza presenti sul territorio comunale, in ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della legge n.36/2001, e con riferimento alle disposizioni normative provinciali.
2. La progettazione di nuovi insediamenti ricadenti in aree poste in prossimità dei siti a radiofrequenza, dovrà verificare preventivamente il soddisfacimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e gli obiettivi di qualità conformemente agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativo alle alte frequenze.

TITOLO V

Area di rispetto, tutela e protezione.

Art. 77 Aree di tutela ambientale (AMB)

1. Nelle aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia, gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati per le diverse zone individuate dal P.R.G.
2. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono assoggettate alle approvazioni previste dalla legislazione provinciale vigente.

Art. 78 Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) Zone speciali di conservazione (ZSC)

Commento: Si aggiorna la denominazione alla legenda standard.

1. Il PRG riporta con apposita simbologia **le Zone Speciali di Conservazione afferenti alla Rete Natura 2000 la delimitazione dei seguenti Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale**, al fine di individuare nel territorio comunale le aree interessate dal progetto “Rete natura 2000”.
 - SIC IT 3120024 ZONA UMIDA VALFLORIANA
 - SIC IT 3120107 VAL CADINO
 - ZPS IT3120160 LAGORAI
2. All'interno dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale si applicano le misure di salvaguardia definite dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 409/79/CEE nonché le disposizioni normative stabilite dal D.P.R. 357/97.
3. Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree “Natura 2000”, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione d'incidenza
4. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n.50-157/Leg. di data 03/14 marzo 2008 n.1, non si applicano le disposizioni del comma 3.

Art. 79 Aree di protezione fluviale – Ambito fluviale di interesse ecologico del PGUAP

1. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie del Torrente Avisio il PRG individua in cartografia le "Aree di protezione fluviale" in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico" definiti dal PGUAP.
 2. ~~Fatte salve le disposizioni in materia di distanze dal limite del demanio idrico provinciale di cui alla L.P. n.18/1976 e s.m., gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi eventualmente esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. In tali ambiti è inoltre ammessa la nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso in cui risulti funzionale alla valorizzazione didattica dell'ambito fluviale.~~
 3. ~~Nelle aree di protezione fluviale non sono consentiti movimenti di terra e attrezzature che possono alterare sotto il profilo idrobiologico l'ambiente del corso d'acqua.~~
 4. ~~L'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico di cui agli artt.16, 17, 32 e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.~~
1. Gli ambiti fluviali ecologici si distinguono in:
 - a) Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti ed è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti; **il Comune di Valfloriana può richiedere che il progetto sia corredata da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.**
 - b) Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia

Commento: Aggiornamento ai rilievi contenuti nella nota PAT prot. n. S013/2019/305151 di data 14 maggio 2019

- ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.
- c) Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: la significativa trasformazione dell'alveo ad opera dell'uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la possibilità di recuperarne la funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; si tratta infatti prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente incanalati, per i quali si rimanda all'autorità idraulica competente la valutazione di eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.
2. Negli ambiti fluviali ecologici, di cui al comma, e gli interventi sugli edifici esistenti e l'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica sono subordinati alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico e al rispetto di quanto previsto dagli artt.16, 17, e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.
3. Nelle aree di protezione fluviale individuate nel PRG sono ricompresi anche gli ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti e più in generale l'occupazione di tali aree è vietata. Sono ammessi interventi di particolare rilevanza sociale e in mancanza di localizzazioni alternative, e nei quali deve comunque essere evitata la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume ed assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'esposizione di persone e beni ai pericoli di piena e secondom quando previsto agli articoli 16, 17 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP. Gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e degli edifici esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. In tali ambiti è inoltre ammessa la nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso in cui risulti funzionale alla valorizzazione didattica dell'ambito fluviale. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m. sono soggetti alla L.P. 18/1976 secondo le modalità previste dall'art. 86.

Art. 80 Aree di protezione dei laghi

1. Il Piano regolatore riporta con apposita simbologia, sia nel sistema ambientale che insediativo produttivo, le zone di protezione dei laghi in conformità con quanto disciplinato dall'art. 22 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale.
2. Nelle zone di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive.
3. Gli edifici esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità.
4. **essere ampliati nella misura massima del 10%**

Art. 81 Riserve naturali provinciali e Riserve locali

1. Le riserve naturali provinciali [RNP] e le riserve locali [RL] sono indicate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia del PRG come risulta nel seguente elenco:
 - RNP – Zona Umida Valfioriana
 - RL – Palù
2. In tali aree è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate al mantenimento delle riserve naturali. Risulta altresì vietata ogni costruzione o manomissione del suolo naturale. La coltivazione va svolta con tecniche tradizionali compatibili con la conservazione delle caratteristiche del sito. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.
3. Qualsiasi intervento o modifica del territorio all'interno di tali aree dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura.
4. Nelle riserve naturali provinciali si applicano i vincoli e le prescrizioni contenute nei rispettivi atti istitutivi approvati ai sensi della L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.
5. Nelle riserve locali individuate dal PRG ma non ancora istituite si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 46 comma 5 della L.P. 11/2007.

Art. 82 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale)

1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale ai sensi del R.D.L. 30/12-1923, n. 3264 gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo devono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio Forestale.
2. Il limite delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere verificato presso gli Uffici Forestali competenti della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 83 Foreste demaniali

1. Le foreste demaniali provinciali rappresentano una risorsa a disposizione della collettività trentina e delle generazioni future, nella gestione delle quali la Provincia persegue finalità volte alla gestione forestale e ambientale sostenibile.
2. Le foreste demaniali come individuate dal PUP ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, sono indicate con apposito perimetro sulla cartografia del Sistema Ambientale del PRG.
3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nella L.P. 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", la gestione delle foreste demaniali è demandata all'"Agenzia provinciale delle foreste demaniali" e alle strutture provinciali competenti in materia.

Art. 84 Aree di recupero ambientale

1. Sono destinate al recupero ambientale le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originario assetto morfologico e per le quali si ritiene necessario ripristinare e migliorare il grado di accessibilità e sicurezza.
2. Nelle aree individuate in cartografia, il PRG si attua mediante specifici progetti di recupero, finalizzati a recuperare la memoria dei villaggi abbandonati dopo l'alluvione del novembre 1966. In tali aree, previa verifica della compatibilità degli interventi rispetto agli ecosistemi che caratterizzano le sponde fluviali, sono da privilegiare:
 - il recupero delle connessioni storiche tra i centri abitati, coerentemente con quanto previsto dall'art. 74 delle NTA attraverso l'individuazione di percorsi didattici e culturali.
 - la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture esistenti, anche attraverso la demolizione delle parti pericolanti evidenziandone comunque il sedime originario;
 - la reintegrazione degli spazi aperti nel contesto paesaggistico e funzionale del territorio attraverso interventi di risanamento ambientale: rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ripristino di un corretto rapporto pieno-vuoto, ecc.

3. L'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico di cui agli artt.16, 17, 32 e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.
4. I progetti di recupero, qualora promossi da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, saranno attuati mediante convenzione, nella quale verranno specificati i tempi e le modalità di intervento.

Art. 85 Aree di interesse archeologico

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla LP 17 febbraio 2003, n.1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).
2. Il PRG riporta in cartografia la perimetrazione delle aree e relative classi di tutela secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici della P.A.T. e sulla base di quanto riportato dalla cartografia del sistema strutturale del PUP. La Soprintendenza potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall'art. 9 della LP 17.02.03, n. 1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte:

Tutela 03

~~Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.~~

~~Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.~~

~~A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.~~

Tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da

parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico trasmetterà la richiesta di concessione alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetinati dal P.R.G.I. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

Tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

3. Conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 90 del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42, chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al Sindaco e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della PAT. I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi - se del caso - adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esigenze manifestate dalle Autorità competenti.

Art. 86 Beni Ambientali del PUP

1. Il PRG individua con apposita grafia i seguenti beni ambientali:

153 - IL ZIRMO DEI ZOCCHI ALTI

Partendo dalle case del demanio in val Cadino in località Zocchi, si percorre la strada forestale lunga 8 km. Nella parte alta della strada, dopo il baito dei Zocchi alti, parte anche il sentiero omonimo che prima gira a destra e in piano ritorna verso nord. Tra due torrentelli che corrono paralleli a breve distanza, una trentina di metri sotto il sentiero, si trova il pino. Da Cadino è presente anche apposita segnaletica. In alternativa, partendo da malga Sass, raggiungibile in auto da Valfloriana, si segue il sentiero pianeggiante per Prà de le Fior e si prosegue verso est per il baito dei Zocchi alti; raggiuntolo il percorso è lo stesso.

2. Ai fini della tutela del paesaggio, gli interventi sui beni ambientali sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica secondo le disposizioni dell'art. 68 della L.P. 4 marzo 2008, n.1.

Art. 87 Elementi geologici e geomorfologici del PUP

1. Il PRG individua con apposita simbologia gli elementi del patrimonio mineralogico tutelati ai sensi della L.P. 31 ottobre 1983, n. 37. Ogni intervento su detti siti necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai beni storico - artistico della PAT.

299 - VALLE DELLA MADONNA VALFLORIANA (Aree di interesse mineralogico)

Il sito si trova nella parte alta della valle, a monte dell'abitato di Sicina, lungo il torrente che attraversa la valle della Madonna, tra q. 1470 m, alla confluenza con un affluente sinistro e la testata della valle culminante verso Malga Sasso circa a q. 1900 m. È notissimo per la facilità con cui si possono rinvenire bei cristalli di ortoclasio, rinvenibili solo in alcuni dei massi di porfido del greto, riconoscibili per la grana più grossolana. Contesto geologico: come in tutta la Val di Cembra anche qui affiora la successione permiana appartenente alla piattaforma porfirica atesina, rappresentata in questo settore da ignimbriti riolitiche. La grana grossolana data dalla presenza di grossi cristalli idiomorfi di ortoclasio in alcuni blocchi del torrente indica la presenza di un limitato corpo subvulcanico, il cui raffreddamento a differenza delle ignimbriti non è avvenuto in superficie ma a bassa profondità. Minerali: ortoclasio color rosa in bei cristalli idiomorfi entro le porfiriti, solitamente geminati secondo la legge di Karlsbad, talora in poligeminati più complessi di 2 o più individui, più raramente in cristalli prismatici allungati. Le dimensioni medie dei cristalli sono attorno ai 2 - 3 mentre in rari casi sono stati rinvenuti individui anche superiori a 10 cm.

Art. 88 Fasce di rispetto dei depuratori

2. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia le aree destinate alla protezione dei depuratori in applicazione dell'art. 59 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento e della delibera della Giunta provinciale n° 850 del 28/4/2006.
3. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono inedificabili ed i esse sono consentite le sole forme di utilizzazione del suolo compatibili con gli obiettivi del vincolo.
4. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono computate ai fini delle determinazione della capacità edificatoria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
5. Fatte salve le norme di zona maggiormente restrittive, sugli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei depuratori sono ammessi ampliamenti nella misura massima del 15% del volume esistente al solo fine di garantirne la funzionalità.
6. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto dei depuratori sono riportate nelle tabella 1.

Art. 89 Fasce di rispetto cimiteriali

1. Con riferimento all'art. ~~66 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 62 della LP 4 agosto 2015, n. 15~~ l'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale di 50 m è riportata con apposita simbologia nella cartografia del PRG.
2. ~~All'interno delle zone di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 62 della LP 4 agosto 2015, n.15 e quelli di cui all'art. 9 " del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edili ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e 114 della L.P. 4 marzo 2008, n.1. Il titolo edilizio per questi interventi può essere acquisito senza ricorrere alle procedure degli articoli 112 e 114 della L.P. 4 marzo 2008 n.1, previa acquisizione del solo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, in caso di adeguamento dei piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani regolatori vigenti corrispondenti a questi criteri.~~
3. ~~All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni~~

Commento: Si aggiorna la disciplina all'art. 62 della LP 15/2015.

Art. 90 Fasce di rispetto stradali

2. Consistono nello spazio laterale alle strade riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche, a possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché soprattutto a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante. La fascia di rispetto individua inoltre l'area all'interno della quale le indicazioni viarie del PRG possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
3. Le ampiezze delle fasce di rispetto stradali, se non specificatamente definite negli elaborati grafici del PRG, sono quelle riportate nelle tabelle 2/A e 2/B.
4. Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada a partire:
 - dal loro asse nel caso di strade di progetto;

- dal limite della piattaforma stradale per le strade esistenti e di potenziamento, dove per piattaforma stradale si intende lo spazio occupato dalla carreggiata e dalle banchine laterali come riportato nella Tabella 3.
 - dal centro della simbologia individuata dal PRG nel caso di svincoli o di raccordi stradali;
5. Nelle fasce di rispetto stradale, fatto salvo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 890 di data 05.05.2006, è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete e agli impianti di manutenzione stradale. Nelle fasce di rispetto stradale la realizzazione di impianti di distribuzione carburante e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dal PRG.
6. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella delibera della G.P. 890 di data 05.05.2006, come modificata dalla delibera della G.P. 1 luglio 2011 n. 1427 **e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.**

Commento: Aggiornamento ai rilievi contenuti nella nota PAT prot. n. S013/2019/305151 di data 14 maggio 2019

Art. 90bis Siti bonificati di ex discarica RSU

4. Il PRG individua in cartografia le **seguenti** aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall'ente pubblico ed inserite nell'anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento:

SITI INSERITI IN ANAGRAFE		
CODICE	DENOMINAZIONE	GRUPPO
SIB209001	EX DISCARICA RSU - RIO BARCATTÀ	SOIS BONIFICATE
SIB209002	EX DISCARICA RSU - BARACATTA PAESE	SOIS BONIFICATE
SIB209003	EX DISCARICA RSU - RIO DELLE SEGHE	SOIS BONIFICATE
SIB209008	EX DISCARICA RSU - RUDAT (Montalbiano)	SOIS BONIFICATE

Gli interventi di bonifica sono validi, con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con lo stato ambientale esistente.

5. Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle azioni che vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito"

Art. 91 Protezione dei pozzi e sorgenti selezionate

1. in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la carta dei

pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche destinabili al consumo umano, denominata "Carta delle risorse idriche", approvata dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 21 delle NTA della Variante 2000 al PUP, con deliberazione 5 settembre 2008 n. 2248, definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela della risorsa idropotabile, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

- a. zone di tutela assoluta;
 - b. zone di rispetto idrogeologico;
 - c. zone di protezione.
2. Nella Carta delle risorse idriche, aggiornata periodicamente dalla Giunta provinciale sono indicate:
 - a. le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione;
 - b. le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future;
 - c. le zone di rispetto idrogeologico e le zone di protezione idrogeologica, previste dall'articolo 21 delle norme di attuazione del PUP e disciplinate dalle norme contenute nel D.lgs. n. 152/2006.
 3. Il PRG, con apposita numerazione, individua sulla cartografia del sistema ambientale ulteriori sorgenti non selezionate meritevoli di salvaguardia per le quali valgono i principi di tutela esposti nei commi precedenti.

Art. 92 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico.

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità geologica, idrogeologica, valanghiva e delle acque si applicano le disposizioni contenute nella "Carta di Sintesi geologica" provinciale disciplinata dall'art. 2 delle NTA della Variante 2000 al PUP e approvata con delibera delle Giunta provinciale n. 2183 d.d. 23.10.2003 e successivi aggiornamenti. Mentre per quanto riguarda il rischio idrogeologico si dovrà fare riferimento al PGUAP "Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche".

Art. 93 Difesa delle aree agro-silvo-pastorali e improduttive

1. Ai fini della tutela ambientale e paesistica sono vietati:
 - a. i cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;

- b. le trasformazioni che sovvertano senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
 - c. i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.
- 2. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
- 3. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
- 4. Il Sindaco può provvedere con propria ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
- 5. La viabilità rurale minore non indicata dal Piano deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'art. 73 delle presenti norme di attuazione.
- 6. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi contenuti nei Piani attuativi e consentiti dal P.R.G.
- 7. Nei boschi il taglio degli alberi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
- 8. Gli interventi edilizi consentiti nelle aree improduttive possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti. Oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica nella stretta misura dell'indispensabile e perfettamente inserite nell'ambiente.

Art. 94 Ambienti di alta montagna

- 1. Sono "ambienti di alta montagna" tutte le parti del territorio situate al di sopra dei m 1600 s.l.m.
- 2. Gli ambienti di alta montagna sono considerati come "zone sensibili" agli effetti dell'impatto ambientale. In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non

siano rifugi alpini o strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica.

3. Sugli edifici e impianti esistenti, fatto salvo quanto previsto dal “Piano per il censimento del patrimonio edilizio montano” approvato con Del. G.P. n. 63 di data 2.01.2010, sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture, senza ampliamenti dei volumi.
4. Negli ambienti di alta montagna è vietata la costruzione di nuovi impianti sciistici di qualsivoglia genere, se non specificatamente previsti dal P.R.G.
5. Negli ambienti d'alta montagna le opere di infrastrutturazione del territorio, qualora necessarie, devono inserirsi correttamente nell'ambiente evitando strutture emergenti dal livello del suolo.
6. Negli ambienti di alta montagna la viabilità minore non indicata dal P.R.G. deve rispettare i requisiti stabiliti nell'art. 73

Art. 95 Difesa dei corsi d'acqua

1. Nelle fasce di protezione dei corso d'acqua gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche. Se non indicate in cartografia, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree limitrofe.
2. E' vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
6. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.

8. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G. e se possibile ricostituito nei suoi connotati originali, laddove alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - a. mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
 - b. ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
9. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare. Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in questo caso vanno mantenute tali.
10. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare quanto disposto dalla L.P. 8.07.1976 n. 18 e s.m. e dalla L.P. 23.05.2007 n. 11 e s.m. Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare le disposizioni degli artt. 28 e 29 delle norme di attuazione del PGUAP.

TITOLO VI

Norme Generali e Speciali

Art. 96 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi, tutela del suolo, tutela dell'acqua, inquinamento acustico

1. Gli spazi aperti non debbono essere compromessi per quanto riguarda la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici attuali da opere incompatibili e dall'inserimento di elementi tecnologici (ripetitori ...).
2. Dopo ogni lavoro, terreno e vegetazioni vanno ripristinati curandone il raccordo con l' ambiente circostante.
3. Lo smaltimento di acque reflue domestiche potrà avvenire con le modalità contenute nell'articolo 20 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 611 del 22 marzo 2002 e secondo le disposizioni fissate dall'art. 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P 26 gennaio 1987 e succ. mod. ed int. in particolare per quanto riguarda le modalità di trattamento degli scarichi. In ogni caso si evidenzia la necessità di subordinare il rilascio di nuove concessioni edilizie alla presentazione della denuncia o dell'autorizzazione allo scarico, così come previsto all'art. 32 comma 1 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P 26 gennaio 1987 e s.m. ed int. con particolare riferimento agli insediamenti non allacciabili alla pubblica fognatura, e al riutilizzo degli edifici in zone montane come le baite di montagna.
4. Per i centri abitati sprovvisti di un adeguato impianto di depurazione (Frazioni Pozza, Casatta, Barcatta, Dorà, Villaggio), in attesa dell'adeguamento al PPRA che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento di tipo biologico, dovranno essere osservate le prescrizioni stabilite con provvedimento della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti n. 121 dd. 15 giugno 1989, richiamata dal comma 5 dell'art. 23 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
5. La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l'attuazione di tale politica preventiva. Per questo, la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale che nazionale, individua una serie di misure di contenimento dei livelli di rumorosità. In particolare, l'articolo 12, comma 2 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", prevede che i Piani Regolatori Generali indichino, in correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari. Per quanto attiene, invece, la normativa statale, l'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche

appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto, l'incompatibilità fra aree residenziali e zone produttive. Un altro diffuso problema riguarda l'edificazione di nuovi edifici, ad uso abitativo, a ridosso di infrastrutture stradali. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", la realizzazione delle opere di mitigazione acustica, eventualmente necessarie, sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire. Tali interventi di risanamento acustico (schermi protettivi, specifiche tipologie edilizie e altro) dovranno garantire, nei confronti dei ricettori esposti, il rispetto dei valori limite previsti dal citato decreto.

Relativamente alla regolamentazione delle aree produttive si ricorda che la domanda per il rilascio della concessione edilizia, relativa a nuovi impianti produttivi o alla modifica di quelli esistenti, deve essere correlata, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal DPR 19 ottobre 2011 n.227, da un'idonea valutazione previsionale dell'impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della menzionata Legge quadro.

A tal fine, dovrà essere eseguita, da parte di un "tecnico competente" in acustica, un'idonea valutazione previsionale, utile a dimostrare la bontà degli interventi proposti.

L'elenco dei tecnici riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento è consultabile all'indirizzo internet www.appa-agf.net. Ciò considerato, nel caso in esame, al fine di limitare l'esposizione al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e fermo restando le disposizioni di cui al citato D.P.R., si raccomanda la necessità di prevedere adeguate fasce di rispetto, di ampiezza variabile asseconda del tipo di strada, all'interno delle quali inibire l'edificazione di nuovi edifici ad uso abitativo.

Art. 97 Ambientazione degli interventi edilizi negli insediamenti storici.

1. Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi nei Centri Storici e negli edifici e manufatti storici isolati devono tener conto in primo luogo della tradizione locale e di alcune considerazioni generali. Le schede successive costituiscono solo un riferimento limitato della ricchezza e complessità architettonica e costruttiva tradizionale e/o locale finalizzato a suggerire soluzioni o metodologie di indagine e approfondimenti.
2. COPERTURE:

Struttura: la struttura portante originale va conservata o ripristinata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici. L'uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come in origine o riproposti con caratteristiche tradizionali. Sono vietate modifiche delle coperture mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici. Sono vietati i pannelli solari e i loro complementi

(boiler ...) che non siano inglobati nella falda nel caso di nuove coperture o, in ogni caso, che non siano a raso falda.

Manti di copertura: dovranno mirare alla massima omogeneità di materiale e di colore.

Abbaini: sono consentiti, se di tipo tradizionale e in numero ridotto, ad esclusione degli edifici sottoposti a restauro. Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.

Finestre in falda: sono consentite, purchè in numero ridotto e di dimensioni contenute. Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.

Comignoli: dovrebbero essere riproposti quelli tradizionali.

Cornicioni: è opportuno conservare e recuperare tipologie e materiali originari.

Sottogronda: i travetti di legno in vista vanno mantenuti evitando perlinature.

Grondaie e pluviali: dovranno essere realizzati in rame o in lamiera verniciata in armonia con il colore di facciata.

Antenne televisive e altre strutture tecnologiche: dovranno essere il più possibile unificate, centralizzate e localizzate sulla copertura sui fronti interni o comunque meno visibili.

3. INTONACI:

Intonaci esterni: nel caso di restauro e risanamento conservativo sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio o grezzo tirato a frattazzo) a base di calce, ovvero grassello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in pasta con terre naturali; è preferibile la stesura senza il ricorso a fasce guida.

Tinteggiature esterne: si suggerisce l'impiego di tinte a base di calce pigmentata con terre naturali, pitture ai silicati murali, pitture all'acqua e a base acrilica. I colori dovranno riproporre quelli originari o essere tradizionali curando l'armonia con i colori degli edifici circostanti o adiacenti. È facoltà della Commissione Edilizia Comunale valutarli solo su campioni di dimensione consistente (1 m x 1 m circa) realizzati sulla facciata. Le tinte dovranno accordarsi col colore degli scuri, delle cornici delle finestre, delle fasce marcapiano, dei bugnati e delle porte.

Murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso: vanno mantenute; sui muri in pietrame a vista è ammessa solo la rabboccatura a "fuga ribassata", su quelli a "raso sasso" è ammessa solo la rabboccatura. La rabboccatura dovrà sempre essere eseguita con malta composta da calce in pasta ed inerte della stessa natura e granulometria di quella originale.

Decorazioni esistenti: Fatte salve le disposizioni e i vincoli derivanti dall'applicazione delle forme di tutela previste dall'art.11 del D.lgs. 42/2004, si dovranno valorizzare e conservare anche con operazioni di restauro soprattutto per affreschi e meridiane.

Fasce marcapiano, bugnati d'angolo e cornici: dovranno essere mantenute o ripristinate se compatibili con la tipologia dell'edificio anche sottolineandole con l' uso appropriato del colore: generalmente la tonalità di questi elementi è contrastante con quella di facciata e cioè o più chiara o più scura sia che si tratti

dello stesso colore o di colori diversi. Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere derivati da edifici aventi carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervenire.

Zoccolatura: dovrà essere realizzata con intonaco liscio o a sbricco o lavorato a bisello. Può essere colorata come 2.5. E' ammessa la zoccolatura in pietra locale di altezza massima pari a 20 cm.

Isolamenti a "cappotto" e intonaci isolanti: sono vietati ad eccezione che per gli edifici classificati in "Ristrutturazione edilizia" e in "Risanamento conservativo", purché i relativi fronti non presentino elementi tali da pregiudicarne la qualità architettonica (contorni in pietra, elementi marcapiano, fasce e cantonali decorati ecc..).

Cassette gas-luce: dovranno essere incassate e dipinte con lo stesso colore della superficie circostante.

4. FINESTRE:

Nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità è prevista dalle singole categorie ma dovrà essere valutata di volta in volta facendo riferimento ai criteri di seguito elencati e agli schemi tipologici successivi.

Posizione: opportuno rispettare la logica delle aperture di facciata e gli eventuali allineamenti.

Forma: al piano terra le aperture sono di norma quadrate; ai piani superiori sono generalmente rettangolari, nei sottotetti i fori possono essere di forme diverse sempre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali.

Cornici: le aperture dovranno conservare o riproporre cornici e davanzali in pietra, oppure cornici di intonaco in rilievo trattato con il colore; questi elementi dovranno avere un aspetto massiccio, generalmente non inferiore ai 15 cm.

Serramenti e scuri: saranno solo e sempre tradizionali in legno. Evitare gli scuri scorrevoli, con griglie fitte e sottili e le tapparelle.

Colori: i serramenti potranno essere di colore bianco, di colore simile a quello di facciata, o lasciati al naturale. Le cornici in intonaco saranno anch'esse di tonalità contrastante, con il colore di facciata (chiare su fondo scuro e viceversa).

5. PORTE, PORTONI, ANDITI, VETRINE:

Nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità dovrà essere attentamente valutata con riferimento alla tipologia dell'edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori della facciata considerata osservando i criteri di seguito elencati:

Porte d'ingresso: saranno sempre in legno.

Portoni: con forme più o meno semplici derivati dalla tradizione locale a seconda della tipologia dell'edificio. Se i caratteri dell'edificio lo ammettono il foro potrà essere sottolineato da una fascia di intonaco liscio a rilievo o da una fascia di colore.

6. BALCONI, BALLATOI, SCALE:

Esistenti: vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra, ferro). Quelli contrastanti con la tipologia degli edifici o aventi caratteri non tradizionali vanno eliminati o sostituiti da tipologie tradizionali o almeno adattati nel modo più opportuno alla consuetudine locale. È sempre vietata la chiusura dei poggioli.

Nuovi: se compatibili con la categoria d'intervento vanno realizzati nel modo che risulta coerente con la tipologia dell'edificio (solo legno o pietra e ferro). Quelli in legno potranno essere anche dipinti con tinte tradizionali. L'inserimento di balconi in corrispondenza dei fronti degli edifici storici non dovrà interferire con i caratteri formali dell'architettura tradizionale per tipologia costruttiva, materiali e collocazione. In particolare, per quanto riguarda il relativo sviluppo andrà favorito l'allineamento con elementi aggettanti già esistenti e lo stesso dovrà risultare più contenuto rispetto all'ampiezza del fronte interessato. Tali verifiche dovranno essere estese oltre alla singola unità interessata, anche al fronte complessivo delle schiere edilizie.

Tettoie: sono sempre vietate le tettoie in onduline o simili a copertura di balconi, ballatoi o scale.

7. TAMPONAMENTI IN LEGNO:

Tamponamenti in legno di timpani e pareti esterne: vanno mantenuti o ripristinati secondo le caratteristiche originarie usando tavole grotte. Eventuali fori e relativi serramenti andranno posti in opera all'interno delle capriate. Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti attualmente aperti, se la tipologia dell'edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopra elencate.

8. ASCENSORI:

Devono essere posizionati in modo da ledere il meno possibile la distribuzione originaria ed eventuali volte o ambienti di pregio. I loro volumi non dovrebbero sporgere dalla falda del tetto. Se realizzati esternamente dovranno, a seconda dei casi, risultare omogenei con la facciata o manifestarsi nella loro novità senza comunque enfatizzazioni inopportune.

9. ELEMENTI DI PREGIO ESTERNI E INTERNI:

Sono tutti quelli che per il loro valore artistico, architettonico o decorativo devono essere conservati, valorizzati o ripristinati secondo i modelli originari. Vengono considerati elementi di pregio: avvolti, ritonde, camini pregevoli, poggioli intagliati, portali, bifore, rivestimenti lignei e decorazioni murarie, affreschi o dipinti murali, fornelli a "ole" o altre stufe simili, solai in legno a vista con elementi decorativi o costruttivi di qualche interesse, bugnati, cornici in pietra, scale in pietra, mensole in pietra, inferriate... che possono essere presenti sia singolarmente sia nel loro insieme a seconda dell'importanza dell'edificio. Il loro mantenimento è dunque arricchimento di tutto il centro storico e il loro rifacimento, compatibile con i caratteri tipologici dell'edificio, deve essere favorito come riappropriazione di valori culturali tradizionali, come riqualificazione del centro storico e come testimonianza di cura del patrimonio esistente.

Art. 98 Ambientazione degli interventi edilizi esterni al centro storico.

1. FABBRICATI RESIDENZIALI, ALBERGHIERI, TERZIARI E RURALI:

Trasformazioni di anonimi edifici recenti: devono riferirsi per forma, materiale e colori all'edilizia tradizionale del luogo in tutti i componenti (tetti, fori, poggioli ...), curando l'omogeneità con il contesto.

Nuova edificazione negli spazi aperti: le nuove costruzioni saranno preferibilmente accorpate a quelle esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali ed opere di sostegno eccessive. Le tipologie architettoniche devono essere in armonia con le tipologie tradizionali.

Nuove urbanizzazioni: è necessario ancora riferirsi all'immediato intorno tradizionale specialmente per quanto riguarda il numero dei piani, il tipo edilizio (schiera o singolo), la massa (compatta o articolata), la forma (allungata, alta, o cubica), i tetti (forma, orientamento, pendenza, materiali), i fori (disposizione, forma, materiali e colori) e altri elementi come abbaini, poggioli, verande.

2. FABBRICATI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, ZOOTECNICI:

La progettazione degli edifici, delle infrastrutture e arredo esterno deve essere contestuale.

L'andamento del terreno deve raccordarsi a quello circostante utilizzando scarpate inerbite o terrazzamenti con pietra locale di altezza ridotta.

I fabbricati devono essere coerenti con quelli simili della zona e riprenderne i caratteri più tipici (forma, dimensione, orientamento, materiali, fori, tetto, colori ...); devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale.

I materiali tradizionali devono prevalere su quelli di nuova produzione; che non rientrano nella tradizione costruttiva locale.

Art. 99 Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici.

1. Nei centri storici, a seconda della loro sistemazione attuale, gli spazi di pertinenza dovranno essere utilizzati come di seguito specificato:

Orti e giardini coltivati: tali destinazioni devono essere conservate in quanto testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla loro sistemazione ed al loro recupero.

Campi, prati, frutteti e arboreti: deve essere mantenuta la destinazione a verde trasformandoli anche in orti e giardini coltivati o in parchi.

Piazzali, anditi ed altre superfici: la loro pavimentazione dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 100 comma 4.

Gli orti, giardini coltivati, campi, prati, frutteti e arborei di cui ai precedenti punti potranno essere trasformati in parcheggi purché la loro sistemazione sia particolarmente curata (dovranno essere inerbiti).

2. Nelle aree urbanizzate le pertinenze degli edifici dovranno essere sistematate in modo dignitoso predisponendo una planimetria con le sistemazioni del suolo che privilegino il verde e i materiali tradizionali.
3. In tutte le aree edificate il verde attuale non dovrà mai essere ridotto ma, viceversa, solo incrementato progressivamente. I privati dovrebbero curare la sistemazione a verde degli spazi liberi, la messa a dimora di rampicanti (che possono mascherare ambiti degradati), di siepi e di alberi. Particolare cura dovrà essere quindi posta in sede di valutazione dei progetti alla corretta sistemazione degli spazi esterni.
4. È vietata, in qualunque tipo di zona, la costruzione di barbecue o simili.

Per l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni, si dovranno adottare idonee misure per la protezione dei suoli di pertinenza degli edifici. Per aumentare l'evaporazione le superfici devono essere rinverdite, per aumentare il percolamento le pavimentazioni vanno eseguite con coperture filtranti di materiali tradizionali. I parcheggi vanno inseriti nel verde e ombreggiati con alberi. Il ruscellamento sulle aree pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a danni erosivi.

Art. 100 Elementi di arredo urbano.

1. Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, gli interventi devono osservare i seguenti criteri generali e fare riferimento anche agli specifici articoli del REGOLAMENTO EDILIZIO. In caso di non conformità tra i due regolamenti, valgono sempre le prescrizioni più restrittive e attente alla tutela del patrimonio storico.

2. **INSEGNE:**

I cartelli indicatori, segnali stradali e insegne di carattere turistico: dovranno essere in numero limitato, uniformi per tipo, dimensione e colore e, dove possibile, concentrati.

Scritte della toponomastica (nomi delle strade e numeri civici): dovranno essere uniformate e di tipo tradizionale (o dipinte direttamente sul muro o su tabelle smaltate o dipinte). Eventuali scritte non pubblicitarie rimaste sulle pareti dovrebbero essere rifatte o almeno non cancellate, essendo una documentazione storica utile per mantenere il senso della comunità e per testimoniare il succedersi degli eventi.

Insegne di carattere commerciale e pubblicitario: è ammessa unicamente la loro installazione in posizione contigua al locale ove si svolge l'attività da realizzare in queste forme:

- insegne dipinte su supporto in legno o metallo da applicare sopra le vetrine;
- insegne in legno o metallo da applicare sulla facciata;
- insegne realizzate con lettere adesive poste sui vetri dei negozi;
- insegne scatolari poste nell'intradosso dei portali sia architravati che archivoltati, realizzate in modo che l'iscrizione, ricavata in positivo o in negativo, risulti illuminata con luce riflessa;
- in casi particolari insegne scatolari con luce al neon.

3. MURI E RECINZIONI

Muri: tutti i muri in pietrame a secco o con intonaco a raso sasso specialmente se di altezza superiore al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati nella loro integrità. Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già utilizzati, (pietrame a secco o intonaco raso sasso) limitando l'uso del legante cementizio alla parte interna della muratura, mantenendo l'aspetto originario. Eventuali muri distrutti dovrebbero essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i materiali originari.

Recinzioni: vanno esclusi il cemento (salvo altezza fino ai 30 cm), gli elementi prefabbricati, l'uso di materiali taglienti o acuminati e le stravaganze di forma, colori e materiali.

4. PAVIMENTAZIONI

La pavimentazione degli spazi sia pubblici che privati e della viabilità esistente sia pedonale che veicolare dovrà essere mantenuta nel caso sia in selciato di ciottoli o in cubetti di porfido o in scaglie di porfido poste a coltello ("smoller") o in lastre di pietra. Se invece è di altri materiali può essere modificata conformandosi alla tradizione. Nei centri storici non dovrebbero essere realizzate nuove pavimentazioni in asfalto, cemento, ceramica o simili.

Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciottolati esistenti ma coperti da calcestruzzo e asfalto; in alternativa si dovrà privilegiare la posa di cubetti di porfido, mantenendo nel contempo la presenza delle pietre calcaree o granitiche per delimitare le corsie rotabili o quelle pedonabili.

Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive forme e materiali salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno tuttavia presentare disegno e dimensioni tradizionali.

Nella realizzazione dei parcheggi, e solo all'interno di spazi verdi, si potranno utilizzare grigliati plastici o in c.l.s. per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta.

5. FONTANE E LAVATOI

Fatte salva la necessità di predisporre la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 42/2004, le fontane e i lavatoi in lastre di pietra di

formazione tradizionale sono soggetti al restauro, consolidamento e valorizzazione.

Le fontane e i lavatoi di recente fattura in conglomerato cementizio possono essere demoliti e ricostruiti conservando l'attuale posizione. Nel caso di ricostruzione ci si dovrà attenere alle tipologie tradizionali.

6. ILLUMINAZIONE:

Negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati elementi consoni al contesto di altezza modesta (max 4 ml). Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l'inquinamento luminoso.

7. ALTRI ELEMENTI PUNTUALI:

Panchine, cestini ecc.: dovrà essere studiata attentamente la collocazione, mentre forme, colori e materiali dovranno essere improntati alla tradizione, e alla sobrietà.

Cabine o punti telefonici: compatibilmente con la loro funzione dovranno essere collocati al di fuori degli ambiti più pregiati, defilati e caratterizzati dal disegno meno appariscente possibile.

Cassonetti per rifiuti: ove possibile dovranno essere in luoghi defilati e mascherati con i modi ormai noti (all'interno di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci lignei o da muretti o da siepi sempreverdi,...). Se necessariamente in vista possono essere abbelliti con disegni e decorazioni vivaci.

Bomboloni per gas: dovranno essere sempre interrati secondo le norme vigenti.

Art. 101 Progetti di riqualificazione urbana.

1. L'amministrazione Comunale potrà provvedere all'esecuzione di progetti di riqualificazione urbana che potranno riguardare sia zone omogenee (una piazza, una strada) sia settori specifici di arredo urbano (illuminazione, pavimentazioni, verde, ...).
2. Ogni progetto sarà costituito dai seguenti elaborati:
 - a) stato attuale: rilievo dei fronti degli edifici con l'indicazione del degrado, di eventuali superfetazioni, di elementi deturpanti e di tutti gli elementi storici esistenti;
 - b) stato di progetto: gli interventi previsti sui vari prospetti, rifacendosi alla tradizione locale per i materiali, gli intonaci, i colori, i particolari costruttivi, eliminando gli elementi degradanti e valorizzando gli elementi caratterizzanti; indicazioni in pianta delle sistemazioni esterne, delle opere di arredo urbano e delle eventuali aree private da acquisire alla proprietà privata;
 - c) relazione tecnica, con esauriente documentazione fotografica a colori, contenente i criteri progettuali e l'analisi dell'intervento anche in relazione al processo storico di formazione dei manufatti;

- d) relazione economica con indicati i modi ed i tempi di attuazione nonché gli interventi di incentivazione a favore dei privati da parte degli enti pubblici;
3. Trascorsi i termini, contenuti nella relazione di cui al precedente punto d), il Comune potrà provvedere direttamente all'esecuzione delle opere non realizzate imputandone la spesa ai proprietari interessati.
 4. L'assunzione delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito dei centri storici, per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti contributivi previsti dalla legge provinciale 15 gennaio 1993, n.1 è regolata dai criteri di priorità che tale normativa attribuisce alla Giunta provinciale.

Art. 102 Indirizzi per il corretto inserimento ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo.

1. Ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va progettata ed eseguita in modo da minimizzare l'impatto paesistico e ambientale. La Commissione Edilizia Comunale sarà particolarmente attenta agli interventi nelle aree di protezione dei laghi, dei corsi d'acqua e degli ambienti d'alta montagna disciplinati dalle presenti NTA.
2. In generale, tutte le infrastrutture devono risultare eseguite con tecniche e materiali tradizionali (pietra per le murature, legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc.).
3. Nell'esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) strade classificate, evidenziate nella cartografia: i nuovi percorsi e la trasformazione dei tracciati esistenti vanno eseguiti con particolare attenzione all'inserimento ambientale curando la tipologia dei manufatti, delle opere d'arte e la sistemazione dell'arredo. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistematici, inerbiti e piantumati.
 - b) strade non classificate dal PRG, non evidenziate in cartografia perché minori (piste ciclabili, strade campestri, pascolive, boschive o di montagna): i tracciati e le pendenze devono sempre adeguarsi strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei versanti.

Sbancamenti e riporti vanno ridotti al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. È esclusa l'esecuzione di opere d'arte massicce e vistose. I muri di sostegno non dovrebbero superare m. 1,50, ricorrendo a terrazzamenti o a scarpate inerbite nel caso di altezze superiori. Nei pascoli e nelle aree agricole le eventuali strade minori devono essere ai margini dei fondi, con tracciati non disposti secondo andamenti rigidi (rettilinei, livellette che non si adagiano al terreno) per evitare rotture nel quadro paesistico e visibili opere d'arte.
4. Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc. richiedono una particolare attenzione progettuale, sia ll'inserimento nei diversi contesti paesistici, adottando criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse.

5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni per inserirsi nell'ambiente nel modo più armonioso possibile.
6. Le linee elettriche fino a 20.000V. e le linee telefoniche vanno di norma interrate.

TITOLO VII

Norme Finali e Transitorie

Art. 103 Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.
2. Il rilascio della concessione in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale qualora previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Art. 104 Edificazioni in corso di realizzazione

1. Qualora, prima dell'adozione della presente variante al PRG, siano state rilasciate una concessione o un'autorizzazione, nei termini di validità delle medesime, sono consentite variazioni non eccedenti il 5% delle misure del progetto autorizzato, nel rispetto degli indici urbanistico – edilizi in vigore al momento del rilascio del relativo originario provvedimento.

Art. 105 Norme finali

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico - edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente PRG, è sostituita con quanto previsto dalle tavole elencate al precedente art. 2 e dalle presenti norme.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ALLEGATI

Tabella 1

Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto

Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.

	nelle urbanizzazioni	negli spazi aperti	misurare da
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	20	rive
Sorgenti, Sorgenti minerali, Acque superficiali e Pozzi	Si applicano le norme di attuazione della CARTA DELLE RISORSE IDRICHE DEL PUP		
Acquedotti d)	--	2,5	asse
Collettori fognanti d)	--	2,5	asse
DISCARICHE	--	100	recinzione
CIMITERI	50	50	recinzione

DEPURATORI BIOLOGICI c)	SCOPERTI	COPERTI
Fascia A	50 m da recinzione	50 dal limite del fabbricato
Fascia B	100 m da fascia A	50 m da fascia A

DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA (IMHOFF) c)	Potenzialità < 200 abitanti	Potenzialità > 200 abitanti
Scoperti	40 m dalla recinzione	50 m dalla recinzione
Coperti	20 m dal centro dell'impianto	30 m dal centro dell'impianto

- a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.
- b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici lungo i corsi d'acqua e le loro rive sono regolati - in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 63, comma 2, del Titolo 8° delle presenti Norme).
- c) Per le operazioni non espressamente vietate dal PRG nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiama la circolare della Provincia Autonoma di Trento n° 5890/87.
- d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

Tabella 2/A

Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno dei centri urbani.
Art. 62 comma 1 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg - D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890

CATEGORIA	Strade esistenti	Strade esistenti da potenziare	Strade di progetto	Raccordi, svincoli di progetto
Autostrada				
I Categoria				
II Categoria	10*	35	45	60
III Categoria	5*	25	35	15
IV Categoria	5*	15	25	10
Viabilità Locale	5*	7.5*	10*	10*

* disposizioni del Prg

Tabella 2/B

Larghezza delle fasce di rispetto stradali esterne ai centri abitati
Art. 62 comma 1 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg - D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890

CATEGORIA	strade esistenti	strade esistenti da potenziare	strade di progetto	Raccordi, svincoli di progetto
Autostrada				
I Categoria				
II Categoria	25	50	75	100
III Categoria	20	40	60	--
IV Categoria	15	30	45	--
Viabilità Locale	10	20	30	--

Tabella 3

Dimensioni delle piattaforme stradali

Art. 62 comma 1 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg - D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	---	---
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE – Viabilità Locale	4.50*	7.00
STRADE RURALI BOSCHIVE	---	3.00

* Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3.00




Tabella 4

Minimi spazi di parcheggio per le attività commerciali

MINIMI SPAZI DI PARCHEGGIO (*)						
		A./M. alimentare/ misto	N.A. non alimentare	A./M. alimentare /misto	N.A. non alimentare	
E.V. Esercizi di vicinato		0.5 mq./1mq.sv.	0.5 mq./1mq.sv.	Ampliamenti e trasferimenti di esercizi esistenti in zone prevalentemente residenziali sature o di completamento come riportato da art. 12, delibera G.P. n°340/2001 e s.m.		
M.S.V. Medie strutture di vendita		0.5 mq./1mq.sv.	0.5 mq./1mq.sv.			
G.S.V. Grandi strutture di vendita	inferiori	≤ 800 mq	1 mq./1mq.sv.	0.5 mq./1mq.s v.	0.5 mq./1mq.s v.	
		> 800 mq	1 mq./1mq.sv.			
	intermedie		1 mq./1mq.sv.	1 mq./1mq.sv.		
G.C.D. Centre Commerciale al Dettaglio			1.5 mq./1mq.s.n.t.		0.5 mq./1mq.s.n.t.	
G.S.V.S. Grande Struttura di Vendita di livello Superiore			1.5 mq./1mq.s.n.t.		1.5 mq./1mq.s.n.t.	
S.E. Strutture equiparate	≤ 1.500 mq.sv		1 mq./1mq.s.v.			
	> 1.500 mq.s.v.		1,5 mq./1mq.s.v.			

(*) Esclusi gli spazi di manovra;

s.v. — superficie di vendita (art. 15 regolamento della L.P. 8 maggio 2000, n. 4);

s.n.t. — superficie netta totale costituita dalla somma della s.v. dei singoli esercizi e delle altre attività paracommerciali e di servizio previste nel centro commerciale al dettaglio.

Tabella 5

Dotazione di standard minimi per parcheggi al servizio delle singole costruzioni

SPAZI DI PARCHEGGIO

(articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)


1. Residenza	1 mq / 15 mq
2. Alberghi	6 mq / posto letto
3a. Istruzione	1 mq / 20 mq
3b. Attività di interesse comune	1 mq / 10 mq
3. Servizi Pubblici	3 mq / posto*
3d. Attività ospedaliero	1 mq / 15 mq
3e. Strutture protezione civile	10% Sc PT + 5% S linda altri
3f. Strutture assistenziali	6 mq / posto letto
4. Edifici Produttivi	10% Sc PT + 5% S linda altri piani
5. Edifici Commerciali	1 mq / 2 mq sup. netta comm. 5b. Mag. dep. vendita all'ingrosso 10% Sc PT + 5% S linda altri piani
6. Esercizi Pubblici	2 mq / 1 mq sup. netta
7. Attività amministrative	1 mq / 10 mq
8. Impianti di risalita	3 mq / sciatore
9. Tipologie non comuni	Analisi e progetto specifico

***con un minimo di 1 mq/15 mq. di superficie linda dell'impianto**

Tabella 6

Nuovi annessi non residenziali nei centri abitati: ricovero attrezzi e legnaie

SCHEMA TIPOLOGICO



DIMENSIONI IN PIANTA : max. 12 mq


STRUTTURA: Montanti e travi in legno

TAMPONAMENTI: grigliato in legno aperto con interspazio min 8cm.


PORTE: grigliato in legno aperto con interspazio min 8 cm, larghezza max cm 200.

COPERTURA: struttura in legno e manto di copertura in tegole.

PROSPETTO LATERALE
TIPO B



PROSPETTO PRINCIPALE
TIPO B



DIMENSIONI IN PIANTA: : max. 12 mq

STRUTTURA: Montanti e travi in legno

TAMPONAMENTI: grigliato in legno aperto con interspazio min 8cm.

PORTA: grigliato in legno aperto con interspazio min 8 cm, larghezza max cm 200.

COPERTURA: struttura in legno e manto di copertura in tegole.